Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 4 del 7 gennaio 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 2

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 23 dicembre 1998, n. **291/E.**

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Adempimenti fiscali derivanti dall'introduzione dell'euro.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 23 dicembre 1998, n. **291/E.**

Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Adempimenti fiscali derivanti dall'introduzione dell'euro.

Alle direzioni regionali delle entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette
Agli uffici del registro
e, per conoscenza:
Al Gabinetto del Ministro
All'ufficio del segretario generale
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Al servizio consultivo e ispettivo tributario
Alla direzione generale degli affari generali e del personale
Alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate
Al Dipartimento delle dogane
Al Dipartimento del territorio
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Ministeri
Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
Agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri
Alla Corte dei conti
Alla Camera dei deputati
Al Senato della Repubblica
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

1 PREMESSA

Come è noto, il 31 dicembre 1998 verranno fissati irrevocabilmente i tassi di conversione in euro delle monete degli Stati membri partecipanti all'Unione Europea Monetaria (UEM) e, a partire dal 1° gennaio 1999, l'euro diventerà, di diritto, valuta dei predetti Stati.

Nella cosiddetta fase "transitoria" - che riguarda il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 - l'euro avrà pieno valore legale come moneta scritturale (non circolerà come moneta cartacea e metallica) e, insieme alla lira, avrà corso legale nello Stato italiano.

Dal 1° gennaio 2002 l'euro sarà immesso in circolazione sotto forma di banconote e monete metalliche, mentre la lira verrà ritirata dalla circolazione e cesserà di avere corso legale al più tardi il 30 giugno 2002.

A livello comunitario l'introduzione dell'euro è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e dal Regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998.

Per quanto riguarda l'Italia, con il D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (Supplemento ordinario n. 116/L alla G.U. n. 157 dell'8 luglio 1998), recante "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale", sono state emanate le relative norme nazionali, in attuazione della delega contenuta nella legge 17 dicembre 1997, n. 433.

L'art. 1 di detto decreto fornisce le definizioni dei principali riferimenti adoperati nel provvedimento stesso, dei quali si segnalano i più significativi sotto il profilo fiscale:

- "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997;

- "tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;

- "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonchè l'ecu;

- "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001,

- "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il bilancio d'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;

- "moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;

- "elementi monetari": le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto ad incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili;

- "attività, passività e operazioni fuori bilancio": gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonchè le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati.

Ciò premesso, al fine di una uniforme applicazione delle suddette disposizioni normative, si forniscono di seguito chiarimenti in ordine alle conseguenti implicazioni di natura fiscale.

2 CONVERSIONE IN EURO DI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE

Il Regolamento (CE) n. 974/98 stabilisce all'art. 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia) è l'euro. L'unità monetaria è un euro e l'euro è diviso in cento centesimi.

Il successivo art. 3 dispone che l'euro sostituisce, al tasso di conversione irrevocabilmente fissato al 31 dicembre 1998, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante.

Inoltre, l'art. 6 del Regolamento in parola dispone, relativamente al periodo transitorio, che "*ove uno strumento giuridico faccia riferimento a un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di conversione*".

E' appena il caso di chiarire che tale principio si applica anche agli importi in lire contenuti nel D. L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ancorchè gli stessi siano la risultante della conversione dall'ecu, atteso che derivano dalla Direttiva n. 91/680 del 16 dicembre 1991, la quale fissava a tale data il tasso di conversione dell'ecu.

Il Regolamento (CE) n. 1103/97, a sua volta, stabilisce all'articolo 5 le regole di arrotondamento che occorre seguire nel caso di conversioni in euro o nelle monete nazionali di importi monetari da pagare o contabilizzare.

Tali importi, se espressi in euro, devono essere arrotondati al centesimo (che come sopra detto costituisce l'unità divisionale minima della moneta in parola), per eccesso, se la frazione non è inferiore a 0,005 euro, e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare.

In sostanza, in base all'enunciato criterio, si avrà, ad esempio, che un importo di 10,254 euro va arrotondato a 10,25 euro mentre un importo di 10,255 euro, o superiore, si arrotonda a 10,26 euro.

A tale proposito, è opportuno segnalare che il nuovo metodo differisce da quello costantemente usato, ad esempio, in materia di imposte sui redditi e di IVA, che

prevede, al contrario, l'arrotondamento per difetto degli importi che si pongono nel mezzo, per cui lire 1.500 sono arrotondate a lire 1.000 mentre lire 1.501 sono arrotondate a lire 2.000.

Occorre tenere anche conto di quanto stabilito dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1103/97, il quale prevede che qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico, se fatto ai sensi dell'art. 109 G del Trattato e secondo la definizione di cui al Regolamento (CE) n. 3320/94, è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ecu.

3 ADOZIONE DELL'EURO QUALE MONETA DI CONTO

L'art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 213 del 1998, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le imprese hanno la facoltà di adottare l'euro come moneta di conto.

In proposito si ricorda che la Relazione illustrativa del citato decreto legislativo precisa che per "imprese" devono intendersi quelle definite come tali dalla legislazione fiscale. Pertanto, ai fini che qui interessano, occorre fare riferimento all'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e quindi anche alle imprese agricole.

Il comma 2 dello stesso art. 16 prevede, inoltre, che quando l'euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna, secondo la definizione riportata in premessa, riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro, mentre quelli riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.

Attesa la tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. n), del decreto in discorso, la suddetta regola vale soltanto relativamente ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna sopra indicati.

I successivi commi dell'art. 16 riguardano in particolare:

- i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna delle banche e delle società finanziarie, delle imprese di assicurazione, delle società emittenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'art. 1, comma 2,

lettere a) e b) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, così come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato (comma 3);

- le modalità di redazione dei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna (commi 4, 5, 6 e 7);
- le modifiche al codice civile e alle leggi speciali al fine di adeguare talune norme relative al bilancio di esercizio e a quello consolidato all'euro (comma 8).

Le regole poste nei commi 1, 2, 4, 5 e 6 del citato art. 16 si applicano, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, agli operatori economici diversi dalle imprese.

Con riguardo ai soggetti configurabili quali "operatori economici diversi dalle imprese", si precisa che in tale categoria rientrano gli enti di cui alla lettera c), del comma 1, dell'art. 87 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), ossia gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, ivi comprese le ONLUS, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, atteso che anche tali soggetti possono essere tenuti per legge o per statuto alla redazione di un bilancio ovvero di un rendiconto.

Sono inquadrabili tra gli operatori economici diversi dalle imprese anche gli esercenti arti e professioni, nei cui confronti si rende di fatto applicabile il solo comma 1 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 213 del 1998.

4 ADEMPIMENTI CONTABILI

4.1 Generalità

Al fine della applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 213 del 1998, si forniscono alcuni chiarimenti in materia di fatturazione delle operazioni, di certificazione dei corrispettivi, di registrazione delle operazioni e di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto nonché in materia di tenuta delle scritture contabili.

Va preliminarmente chiarito che gli importi da indicare nella documentazione fiscale (fatture, scontrini, ecc.) e in contabilità - se espressi in euro, anche per conversione di valori in lire - devono essere arrotondati al centesimo più prossimo solo se si tratta di autonomi importi da pagare o contabilizzare.

Quando non ricorre questa ipotesi, si è in presenza dei cosiddetti calcoli intermedi in ordine ai quali vi è, in linea di massima, la libertà di trattarli, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere, salvo che ricorrano le residuali ipotesi previste dagli articoli 3 e 4 del citato decreto.

4.2 Documenti contabili

4.2.1 Fatture e ricevute fiscali

Durante il periodo transitorio i contribuenti possono emettere liberamente fatture in lire o in euro (così come possono emetterne talune in lire e talune in euro), ovvero riportare la doppia indicazione, prescindendo dalla moneta utilizzata per la contabilizzazione delle operazioni, atteso che la fattura non rientra tra i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna elencati nell'art. 1, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 213 del 1998.

Peraltro, non potendosi considerare né la lira né l'euro come valuta estera, non sarà necessario prendere nota della valuta (euro o lira) in cui è stata emessa la fattura che viene convertita nell'altra ai fini della registrazione.

Si precisa che, qualunque sia la valuta in cui si emette la fattura, tutti gli elementi in essa contenuti (quali l'imponibile, l'imposta e il totale) devono essere espressi nella medesima valuta.

Allo scopo di agevolare i contribuenti è comunque consentita la doppia indicazione in fattura dei dati, sia in lire che in euro.

Nella conversione in euro delle fatture emesse in lire, l'arrotondamento è effettuato fino al centesimo di euro, ossia fino a due cifre decimali e gli importi decimali devono essere separati dalle unità mediante i simboli convenzionalmente in uso: in Italia attualmente la virgola.

La conversione in euro deve interessare gli elementi fiscalmente rilevanti (imponibile, imposta, ritenute, ecc.) contenuti nella fattura, negli ammontari in essa indicati, arrotondandoli secondo il criterio sopra enunciato e sommando gli importi già convertiti in euro al fine di ottenere il totale nella stessa valuta. Quest'ultimo può anche discostarsi dal totale espresso in lire, ma è da ritenere che la differenza potrà essere scarsamente rilevante.

Per ciò che concerne i calcoli intermedi - categoria residuale che comprende gli importi diversi da quelli che vanno autonomamente contabilizzati o pagati - occorre distinguere se gli stessi siano contenuti in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti ovvero se siano contenuti in norme vigenti.

Nel primo caso si applica l'articolo 3 del D. Lgs. n. 213 del 1998, mentre, nel secondo caso, l'articolo 4 del medesimo decreto.

Relativamente all'articolo 3 si precisa che lo stesso è applicabile se:

- un contratto esprime il prezzo unitario di un bene in lire;
- si tratta di importi non superiori alle migliaia di lire;
- occorre convertire tali importi in euro (perchè, ad esempio, il fornitore vuole fatturare in questa valuta);
- manca un diverso accordo delle parti;
- non si tratta di autonomi importi da contabilizzare o da pagare.

In presenza delle condizioni sopra evidenziate l'articolo in rassegna impone di utilizzare l'importo convertito in euro con almeno:

- cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire (da 1 a 9 lire);
- quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire (da 10 a 99 lire);
- tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire (da 100 a 999 lire);
- due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire (da 1.000 a 9.999 lire).

Si tratta, come si può notare, di fattispecie che presumibilmente ricorreranno in un numero circoscritto di casi.

Per quanto riguarda gli importi in lire contenuti in norme vigenti, l'articolo 4 si occupa solo di talune fattispecie (tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti), sempreché non si tratti di un autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare e che occorra convertirlo in euro, prevedendo l'obbligo di utilizzare lo stesso numero di decimali di cui all'articolo 3.

All'infuori dei suddetti casi trovano applicazione i principi comunitari secondo i quali gli importi indicati nella valuta nazionale si intendono espressi nel corrispondente valore in euro, in base ai tassi di conversione.

In ordine, poi, alla conversione in lire delle fatture emesse in euro, si precisa che essa va effettuata con gli stessi criteri già descritti, con la conseguenza che dovranno essere convertiti in lire l'imponibile e l'imposta indicati in euro nella fattura.

Nel caso in cui dalla conversione degli importi dall'euro in lire risultino dei numeri decimali, gli importi medesimi devono essere arrotondati ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97; conseguentemente non risulta applicabile l'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 secondo cui, invece, nella fattura l'aliquota e l'ammontare dell'imposta vanno espressi con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

I criteri e le modalità di conversione in euro o in lire degli importi indicati nella diversa valuta, sin qui esposti con riferimento alle fatture, sono validi anche per l'emissione delle ricevute fiscali e dei documenti di trasporto di cui all'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, recanti l'indicazione dei corrispettivi.

Per quanto riguarda, infine, la conversione delle fatture intracomunitarie, si rammenta che l'art. 43, comma 3, del D. L. n. 331 del 1993 prevede, ai fini della determinazione della base imponibile relativa agli acquisti intracomunitari, che "*i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura*"

Ferma restando tale procedura, si evidenzia che, a partire dal 1° gennaio 1999, nell'ipotesi di fatture espresse in una delle valute aderenti, gli acquirenti nazionali devono preliminarmente convertire, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del citato Regolamento (CE) n. 1103/97, tali importi in euro, con arrotondamento almeno fino alla

terza cifra decimale e, successivamente, convertire l'importo ottenuto in moneta nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producano gli stessi risultati.

Si propongono i seguenti esempi:

1) operatore francese emette fattura in franchi francesi: l'acquirente nazionale provvede a convertire i franchi in euro e, successivamente, l'importo ottenuto in lire. Quest'ultima conversione, da effettuarsi anche nell'ipotesi in cui il cessionario abbia scelto di tenere una contabilità espressa in euro, è necessaria per la compilazione della colonna 5 del mod. INTRA-2 *bis*, concernente il riepilogo degli acquisti intracomunitari di beni;

2) operatore francese emette fattura in euro: l'acquirente nazionale provvede a convertire l'importo espresso in euro sia in lire italiane sia in franchi francesi. La doppia conversione si rende necessaria al fine della compilazione delle colonne 4 e 5 del citato mod. INTRA-2 *bis*;

3) operatore francese emette fattura in dollari statunitensi: l'acquirente nazionale provvede a convertire i dollari in euro e, successivamente, l'importo ottenuto sia in lire italiane sia in franchi francesi, ai fini anche della compilazione delle colonne 4 e 5 del citato mod. INTRA-2 *bis*. In tale ipotesi, la conversione dollari-euro va effettuata con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione, se indicata in fattura, o, in mancanza di tale indicazione, con riferimento alla data della fattura stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 43 del D.L. n. 331 del 1993 (Cfr. Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994, parte B, paragrafo 5.1), utilizzando il tasso di cambio giornalmente comunicato dagli organi competenti, con l'avvertenza che, in assenza di detto cambio, va fatto riferimento a quello del giorno antecedente più prossimo;

4) operatore della Gran Bretagna (Stato membro dell'Unione Europea non partecipante all'euro) emette fattura in sterline inglesi: l'acquirente nazionale provvede a convertire le sterline in euro, secondo il tasso di cambio giornalmente comunicato dagli organi competenti e, successivamente, l'importo ottenuto in lire.

E' appena il caso di precisare che, anche durante il periodo transitorio, la procedura di registrazione degli acquisti intracomunitari di cui all'art. 47 del D.L. n. 331

del 1993 resta invariata, con i dovuti aggiustamenti connessi alla possibilità di annotare indifferentemente, come sopra detto, sia importi in euro che importi in lire.

Si fa presente, infine, che per le cessioni intracomunitarie, qualora sia emessa fattura in euro, si rende necessario in ogni caso procedere alla conversione in lire dell'ammontare dell'operazione ai fini della compilazione della colonna 4 del mod. INTRA-1 *bis*, ferma restando, ovviamente, la possibilità di registrarla in euro.

Con riguardo alle procedure di annotazione nei modelli Intra, evidenziate nei punti che precedono, si precisa che le stesse valgono nella prima fase dell'introduzione dell'euro, salvo ulteriori indicazioni che verranno fornite a seguito di un coordinamento a livello comunitario.

4.2.2 Scontrini fiscali

Si precisa, in linea generale, che nel periodo transitorio non vi è l'obbligo di modificare l'attuale funzionamento in lire degli apparecchi misuratori fiscali, ferma restando la possibilità di indicare gli importi anche in euro o solo in euro.

Per quanto concerne l'organizzazione e il contenuto dello scontrino fiscale si ritengono ammissibili le seguenti soluzioni alternative.

1. Esposizione nello scontrino fiscale delle singole transazioni in lire; indicazione dell'importo totale in lire (associato al simbolo "L." o alla scritta "LIRE" o "lire" o "Lit.") e del corrispondente importo totale in euro (associato al simbolo "€", alla sigla "EUR" o "Eur" o alla scritta "euro" o "EURO"), ottenuto dalla conversione dell'importo totale in lire ed espresso con non più di due cifre decimali, qualora si tratti di autonomi importi da pagare o contabilizzare; i suddetti due totali possono essere indicati su una sola riga o su due righe; è facoltativa l'esplicitazione del rapporto di conversione (ad esempio 1 euro pari a .... lire).

2. Emissione dello scontrino fiscale in lire ed emissione consecutiva di un'appendice recante in testa e in coda la scritta "appendice in euro", attivabile dall'operatore con l'apposito tasto solo dopo la chiusura di uno scontrino fiscale. Il secondo documento,

se emesso, deve contenere tutti i dati riportati nello scontrino fiscale, esclusi il numero progressivo e il logotipo fiscale, e deve essere rilasciato al cliente, costituendo sostanzialmente la copia in euro dello scontrino fiscale vero e proprio, senza che abbia peraltro alcuna autonoma rilevanza fiscale.

Lo scontrino fiscale è emesso con l'indicazione delle singole voci e dell'importo totale in lire; è facoltativo l'utilizzo del simbolo "L." o "Lit." nell'indicazione del totale. Il secondo documento deve indicare le singole voci espresse in euro, con non più di due cifre decimali, qualora si tratti di autonomi importi da pagare o contabilizzare; in testa alla colonna degli importi delle transazioni deve essere indicato il simbolo "€" o la sigla "EUR" o "Eur" o la parola per esteso "euro" o "EURO"; l'importo totale deve essere preceduto dal simbolo "€" o dalla sigla "EUR" o "Eur" o dalla parola "euro" o "EURO" e deve essere ottenuto dalla somma dei singoli addendi già convertiti in moneta europea.

3. Emissione di uno scontrino con esplicita indicazione della moneta utilizzata per ogni singolo importo. Sono autorizzate le seguenti due possibilità alternative di organizzazione dello scontrino fiscale:

3.1 Esposizione delle transazioni per colonne affiancate, una dedicata agli importi in lire e l'altra agli importi espressi in euro, questi ultimi importi ottenuti mediante conversione, con indicazione in testa ad ogni colonna del simbolo della valuta o della sigla o della corrispondente parola per esteso, nel rispetto delle regole nazionali e comunitarie (€, EUR, Eur, EURO, euro, L., Lit., Lire). Il totale dei valori in euro è la somma delle singole voci. Ogni voce e il totale sono espressi con non più di due cifre decimali, qualora si tratti di autonomi importi da pagare o contabilizzare;

3.2 Esposizione delle singole transazioni su righe diverse e successive, indicando su una i valori espressi in lire e sull'altra quelli espressi in euro, con non più di due cifre decimali, qualora si tratti di autonomi importi da pagare o contabilizzare, facendo precedere ogni voce dall'esplicita relativa indicazione del simbolo o della sigla o della parola per esteso; il valore in euro deve risultare dalla conversione del corrispondente valore espresso in lire. L'importo totale in euro deve risultare dalla

somma dei singoli importi parziali in euro. È possibile allineare l'importo in euro sulla sinistra dello scontrino adottando solo per esso il relativo simbolo, sigla o parola per esteso.

4. Emissione di uno scontrino fiscale con valori espressi in lire, che reca in appendice, senza soluzione di continuità, uno spazio nel quale evidenziare soltanto gli importi delle transazioni e del totale espressi in euro. Tali indicazioni devono essere collocati almeno tre righe dopo il logotipo fiscale ed il numero di matricola, con l'apposizione in testa e in coda all'indicazione medesima della scritta "appendice in euro" La funzione può essere attivata dall'operatore con apposito comando della tastiera.

Nel caso di emissione dello scontrino fiscale con valori espressi solo in euro, si applicano in modo speculare le stesse soluzioni di cui ai punti precedenti.

Le conversioni da un'unità monetaria all'altra debbono rispettare in ogni caso le regole comunitarie al riguardo, facendo riferimento, per quanto riguarda il simbolo, l'abbreviazione ed il nome sia della lira che dell'euro, a quanto indicato nel precedente punto 3.1.

Relativamente allo scontrino di chiusura giornaliera, si precisa che la struttura dello stesso deve rimanere invariata nel periodo transitorio, ferma restando la possibilità di esprimere gli importi solo in lire, solo in euro, ovvero in entrambe le valute.

In particolare si precisa che nel caso in cui nel periodo transitorio sia attivata la funzione di emissione di scontrini fiscali, alcuni espressi in lire ed altri in euro, nello scontrino di chiusura giornaliera dovranno essere indicati separatamente in lire ed in euro gli importi prescritti dall'art. 12 del D.M. 23 marzo 1983.

Per quanto attiene alle specifiche tecniche e alle modalità di adeguamento degli apparecchi misuratori fiscali, si rinvia a quanto contenuto nell'appendice 1 alla presente circolare.

4.3 Tenuta della contabilità fiscale

Nel periodo transitorio i contribuenti, indipendentemente dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria, semplificata, ecc.), hanno la facoltà di effettuare le annotazioni delle operazioni nelle scritture contabili obbligatorie, in lire o in euro.

Si precisa che nel suddetto periodo transitorio la scelta tra l'una o l'altra valuta può essere effettuata senza alcuna formalità, essendo rilevante, al riguardo, il comportamento concludente del contribuente e può aver luogo in qualsiasi momento del periodo d'imposta, senza che ciò comporti necessariamente l'attivazione di nuovi registri contabili, fermo restando l'obbligo di effettuare gli opportuni adattamenti.

Qualora il contribuente intenda tenere la contabilità in entrambe le valute, l'annotazione nel registro di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando che l'operazione deve essere registrata una sola volta, sarà effettuata in relazione alla valuta prescelta nell'emissione della fattura. In particolare, saranno utilizzate soltanto le colonne denominate in lire per le fatture emesse in tale valuta e quelle denominate in euro per le fatture emesse in quest'ultima valuta.

Analogamente, i soggetti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, che esercitano il commercio al minuto e le attività assimilate, possono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate in ciascun giorno, nonché le eventuali fatture emesse, nel registro di cui all'art. 24 del medesimo decreto in lire o in euro.

Si precisa che per le fatture di acquisto, da registrare ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applicano gli stessi criteri sopra illustrati con riferimento alle fatture emesse.

Pertanto, nel caso in cui un soggetto riceva una fattura in una delle valute aderenti ovvero in valute diverse, lo stesso può registrarla in euro o in lire.

In ordine alla registrazione di fatture espresse in una delle valute aderenti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1103/97, gli importi monetari da convertire in lire debbono essere prima convertiti in euro e arrotondati almeno fino alla terza cifra decimale.

Resta ferma, naturalmente, la possibilità di avvalersi, per motivi di organizzazione aziendale, di registri sezionali in cui annotare le operazioni in lire o in euro, da tenere ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972.

4.4 Documenti contabili obbligatori aventi rilevanza esterna (bilanci, prospetti e rendiconti)

Come già precisato, l'art. 16 del D. Lgs. n. 213 del 1998 stabilisce che, a partire dalla redazione e pubblicazione del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna in euro, tutti i documenti della medesima natura, riferiti a quella data e a date successive, sono redatti in euro salvo che ricorrano particolari ragioni.

In assenza di specifiche previsioni che impongano l'obbligo di adottare la contabilità in euro dopo la redazione (e la pubblicazione per i soggetti tenuti a tale adempimento) del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna, le imprese medesime, durante il periodo transitorio, mantengono la facoltà di annotare le operazioni sia in lire che in euro.

4.5 Problematiche relative all'IVA di gruppo connesse con l'introduzione dell'euro

Come già detto, durante il periodo transitorio le imprese e gli altri operatori economici possono adottare l'euro come moneta di conto, oppure continuare a tenere le proprie scritture contabili con l'indicazione degli importi in lire.

Questo principio è valido anche per gli enti e le società controllanti e controllate che fruiscono della facoltà di compensare l'imposta sul valore aggiunto in capo al soggetto controllante, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972 e delle disposizioni recate dal D.M. 13 dicembre 1979. Al riguardo si evidenzia che, all'interno di un gruppo, è consentito sia al soggetto controllante che a ciascun soggetto controllato di scegliere liberamente la propria unità di conto, senza essere giuridicamente vincolato dalla scelta effettuata dagli altri soggetti del gruppo.

Ne consegue che nel caso in cui all'interno di un gruppo non vi sia omogeneità nella scelta dell'unità di conto, in sede di liquidazione dell'imposta, al fine di effettuare la compensazione tra debiti e crediti all'interno del gruppo, per calcolare l'eventuale versamento o l'eventuale credito d'imposta, la società o ente controllante deve convertire nell'unità di conto dallo stesso adottata (lira o euro) tutti gli importi risultanti dalle liquidazioni dei singoli enti o società che compongono il gruppo.

Si fa presente, inoltre, che, se un gruppo fruisce della facoltà prevista dalla normativa sopramenzionata, nell'ipotesi in cui al suo interno non vi sia omogeneità di unità di conto, il soggetto controllante (cosiddetto capogruppo) deve presentare all'Ufficio del proprio domicilio fiscale la propria dichiarazione e i due prospetti riguardanti, il primo, le liquidazioni periodiche, i versamenti e la determinazione dell'IVA del gruppo (modello IVA 26 PR), e il secondo, le liquidazioni periodiche proprie e quelle dei soggetti controllati (modello IVA 26 LP), con le indicazioni dei dati espressi nell'unità di conto prescelta dal controllante (lira o euro), anche se diversa da quella adottata dai soggetti controllati.

Ovviamente, i soggetti controllati devono presentare la propria dichiarazione nell'unità di conto prescelta.

5 CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO

L'art. 17, comma 1, del D. Lgs n. 213 del 1998 disciplina le operazioni di conversione in euro del capitale sociale espresso in lire mediante l'applicazione del tasso di conversione al valore nominale delle azioni, arrotondando il risultato cui si perviene ai centesimi di euro, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

Il successivo comma 2 stabilisce che, qualora l'arrotondamento di cui sopra venga effettuato per eccesso, l'aumento del capitale sociale e il corrispondente aumento del valore nominale delle azioni deve avvenire mediante l'utilizzo di riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo 17 precisa che, se l'arrotondamento avviene per difetto, la riduzione del capitale sociale cui corrisponde la riduzione del valore nominale delle azioni è effettuata mediante accredito della riserva legale.

In proposito, si evidenzia che, in caso di arrotondamento per eccesso, qualora non sussistano riserve o queste siano insufficienti, è consentito, ai sensi del comma 3 del ripetuto articolo 17, di troncare ai centesimi di euro la conversione prevista al comma 1

del medesimo articolo e, conseguentemente, si applicano le disposizioni previste dal successivo comma 4 relativamente all'arrotondamento per difetto.

Infine, ai sensi del comma 10 del medesimo art. 17 del D. Lgs. n. 213 del 1997, le predette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative.

5.1 Arrotondamento per eccesso

Nel caso in cui l'aumento del capitale sociale e del corrispondente valore nominale delle azioni dovuto all'arrotondamento per eccesso sia effettuato mediante l'utilizzo di riserve o dei fondi speciali iscritti in bilancio, si precisa che tale aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituisce utile per i soci, ai sensi dell'art. 44, comma 2, primo periodo, del Tuir.

Tuttavia, qualora l'aumento avvenga mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli costituiti con sovrapprezzi di emissione azioni e quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, l'eventuale successiva riduzione del capitale, per la parte corrispondente all'anzidetto passaggio di riserve, è considerata distribuzione di utili, ai sensi del secondo periodo, del citato art. 44, comma 2, del Tuir. Peraltro, l'eventuale successiva riduzione del capitale si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante da passaggi a capitale di riserve e fondi diversi da quelli sopra citati (Cfr. ultima parte del citato secondo periodo del comma 2, dell'art. 44, del Tuir).

5.2 Arrotondamento per difetto

Nel caso di arrotondamento per difetto e quindi di riduzione del capitale sociale cui corrisponde la diminuzione del valore nominale delle azioni o quote, l'accredito della riserva legale dell'importo pari a detta riduzione non assume rilievo fiscale

trattandosi di una operazione permutativa tra voci del patrimonio netto. Qualora però, successivamente, si proceda alla riduzione della riserva legale mediante distribuzione della stessa, si applicano le disposizioni in materia di tassazione di dividendi di cui agli articoli 41 e seguenti del Tuir, con la precisazione che l'ammontare di detta riduzione va proporzionalmente attribuito in parte all'importo derivante dall'arrotondamento per difetto (in quanto tale non tassabile) e in parte all'importo della riserva legale prima che venisse effettuato l'accredito che, invece, dà luogo a tassazione.

6 TRATTAMENTO DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO

6.1 Imprese industriali, mercantili e di servizi

L'art. 18 del D. Lgs. n. 213 del 1998 disciplina il trattamento delle differenze di cambio derivanti dalla conversione nella moneta di conto dei soli elementi monetari espressi in valute aderenti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, ovvero, nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, esistenti alla data di chiusura dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 1998.

Le differenze positive e/o negative di cambio che derivano dalla conversione sopra indicata, in qualunque tempo maturate, concorrono alla determinazione del reddito dell'esercizio secondo i criteri previsti nel medesimo articolo 18.

Le differenze di cambio di cui sopra sono esclusivamente quelle relative agli "elementi monetari" denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle predette valute; relativamente alla nozione di elementi monetari si rinvia a quanto precisato in premessa.

Ai sensi del comma 2 della norma in commento, tali elementi monetari denominati nelle valute aderenti andranno tradotti nella moneta di conto adottata, applicando i tassi di conversione irrevocabili nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

In particolare, il comma 4 del citato art. 4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 stabilisce, come già precisato, che gli importi monetari da convertire da una unità monetaria nazionale in un'altra devono prima essere convertiti in un importo monetario espresso in euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, e, successivamente, l'importo così ottenuto va convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo che producano gli stessi risultati. Per tale ulteriore conversione, l'art. 5 dello stesso Regolamento (CE) n. 1103/97, trattandosi di importi monetari da pagare o contabilizzare, prevede l'arrotondamento per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o suoi multipli o frazioni (secondo le pratiche nazionali).

La conversione di cui sopra esplica effetti anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 18, in commento, nel disciplinare il trattamento delle differenze di cambio che emergono dalla traduzione degli elementi monetari, consentono di operare una scelta tra diversi criteri di imputazione di dette differenze al conto economico.

In proposito va precisato che la scelta di uno dei predetti criteri di imputazione a conto economico comporta che essa venga applicata a tutte le differenze negative e/o positive, non essendo consentita "*...una ripartizione cronologicamente diversa delle differenze negative e di quelle positive*" (Cfr. commento all'art. 18 della Relazione illustrativa del D. Lgs. n. 213 del 1998).

Inoltre, tenuto conto che, ai sensi del comma 7 dell'articolo in esame, le differenze di cambio (positive e/o negative) "*concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico*", ne deriva che la scelta operata in sede di redazione del bilancio spiega efficacia anche ai fini tributari.

E' appena il caso di precisare che tali principi trovano applicazione tanto per le imprese che hanno contabilizzato i suddetti elementi monetari ai cambi determinati con i criteri di cui all'art. 9, comma 2, del Tuir, attivando il fondo di cui all'art. 72 del medesimo Tuir, quanto per quelle che hanno adottato per tali elementi la valutazione al cambio di chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 76 del citato Tuir.

6.1.1 Metodo di imputazione "integrale e immediata" (art. 18, comma 3)

Il comma 3 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 213 del 1998 dispone che le differenze di cambio, in qualunque tempo maturate, rilevate in applicazione della conversione nella moneta di conto degli elementi monetari espressi in valute aderenti, sono imputate per il loro intero ammontare nel conto economico dell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 1998.

6.1.2 Metodo di imputazione "pro-rata"(art. 18, comma 5)

L'art. 18, comma 5, del D. Lgs. n. 213 del 1998, consente, in alternativa al metodo di cui al precedente punto 6.1.1, di ripartire le differenze di cambio positive e/o negative, in qualunque tempo maturate, in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento monetario che le ha generate.

Tale criterio comporta, quindi, che la ripartizione delle differenze positive e/o negative avvenga tenendo presente sia la variabile tempo sia la prevedibile evoluzione del capitale da pagare o da incassare.

Ciascuna differenza di cambio sarà quindi imputata ai conti economici degli esercizi cui si estende la durata dell'elemento monetario che l'ha generata, avendo riguardo anche alla prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato.

Di conseguenza, se, ad esempio, si è in presenza di un elemento monetario scadente in un'unica soluzione, si terrà conto esclusivamente della sua durata residua (essendo costante il capitale fino alla scadenza); diversamente, qualora l'elemento monetario venga pagato o incassato periodicamente prima della sua estinzione, si terrà conto anche della prevedibile evoluzione del capitale.

Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 18 precisa, comunque, che se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua deve essere imputata nel conto economico relativo al periodo nel quale è avvenuto l'incasso, il pagamento o la cessione dell'elemento monetario stesso.

6.1.3 Metodo di imputazione "forfettaria" (art. 18, comma 6)

Il comma 6 dell'art. 18 consente, in alternativa a quanto previsto nei precedenti punti 6.1.1 e 6.1.2, di ripartire le differenze cambio positive e/o negative, in qualunque tempo maturate, in quote costanti nell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 1998 e nei tre successivi (metodo forfettario).

Si precisa che tale metodo prescinde dalla durata e dalla prevedibile evoluzione degli elementi monetari che hanno generato le differenze cambio, nonché dalla vicenda dei relativi incassi o pagamenti, o cessioni.

6.1.4 Utilizzo del fondo rischi su cambi ex art. 72 del Tuir

Con riguardo all'utilizzo del fondo rischi su cambi di cui all'art. 72 del Tuir, eventualmente esistente in bilancio, l'art. 18 non detta alcuna disciplina, limitandosi a regolamentare l'imputazione nel conto economico delle sole "differenze cambio euro"

Pertanto, le regole di funzionamento del fondo dettate dall'art. 72 del Tuir continuano ad applicarsi con riferimento alle sole differenze di cambio derivanti da valute non aderenti all'euro. In concreto, l'eventuale fondo preesistente potrà essere mantenuto o variato, nel suo ammontare, in funzione della disciplina contenuta nel citato art. 72, che dovrà applicarsi con riferimento alle sole differenze di cambio generate da valute non aderenti.

E' appena il caso di precisare che, a tal fine, non rileva la circostanza che il fondo sia stato eventualmente a suo tempo "generato" da valute aderenti e/o non aderenti.

6.1.5 Rilevanza delle differenze positive e/o negative di cambio ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Relativamente alla contabilizzazione delle differenze di cambio nel conto economico, si fa presente che le stesse producono necessariamente una corrispondente variazione del risultato di esercizio, essendo previsto, ai sensi del comma 8 dell'art. 18

del D. Lgs. n. 213 del 1998, che l'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze di cambio oggetto di imputazione ai successivi esercizi avviene direttamente.

Tali componenti positivi e/o negativi, in base ai Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono di natura finanziaria, vanno iscritti nelle voci dell'aggregato C del conto economico e concorrono, pertanto, alla formazione del reddito d'impresa ai fini dell'Irpeg e dell'Irpef nell'esercizio in cui avviene la contabilizzazione medesima, mentre non concorrono alla formazione della base imponibile Irap, in virtù della mancata indicazione di detti componenti nelle voci espressamente indicate dall'art. 5 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

A tal proposito, si precisa che anche la sopravvenienza attiva costituita dall'imputazione al conto economico del fondo rischi su cambi, di cui all'articolo 72 del Tuir, nell'ipotesi in cui lo stesso risulti "eccedente", non rileva per la determinazione della base imponibile ai fini Irap, trattandosi di una componente positiva di natura finanziaria.

6.2 Banche e società finanziarie

6.2.1 Ambito soggettivo

L'articolo 21 del D. Lgs. n. 213 del 1998 disciplina le differenze di cambio rilevabili nei bilanci delle banche e delle società finanziarie.

In particolare il comma 1 del predetto articolo 21 stabilisce che le disposizioni ivi previste si applicano ai bilanci d'impresa redatti a partire da quello relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.

Ai sensi del comma 1, lettere k) ed l), dell'art. 1, del predetto D. Lgs. n. 213 del 1998, sono definite "banca" e "società finanziaria" rispettivamente l'impresa indicata nell'art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e la società indicata nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso D. Lgs. n. 385 del 1993, che redige il bilancio ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

6.2.2 Raffronto tra la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 213 del 1998 e quella contenuta nel D. Lgs. n. 87 del 1992

Preliminarmente va rilevato che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 87 del 1992, le attività e le passività denominate in valuta si assumono in bilancio al tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio; le immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte né globalmente ne specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere valutate al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.

A differenza di quanto previsto dall'articolo 18 del citato D. Lgs n. 213 del 1998, che reca disposizioni concernenti le differenze di cambio dei soli elementi monetari relativi alle imprese industriali, mercantili e di servizi, il primo periodo del comma 2 dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo disciplina le differenze di cambio con riguardo sia agli "elementi monetari" che a quelli "non monetari" (così come consentito dall'art. 39 della Direttiva n. 86/635 CEE), in quanto dispone che le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle predette valute, sono tradotte nella moneta di conto applicando i tassi di conversione irrevocabili nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97; tale conversione spiega efficacia anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

In merito a quanto sopra si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, lett. q), del D. Lgs. n. 213 del 1998, per "attività, passività e operazioni fuori bilancio" indicate nel primo periodo del comma 2 dell'art. 21 del predetto D. Lgs. n. 213 del 1998, si intendono gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonché le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati.

In alternativa al criterio di valutazione di cui sopra (cambio al 31 dicembre 1998) nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 213 del 1998, è prevista la facoltà che le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali, non coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine,

vengano tradotte nella moneta di conto al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto; anche tale conversione spiega efficacia ai fini della determinazione del reddito d'impresa. A tali differenze non si applica il comma 4 del predetto articolo 21.

Dal raffronto delle norme contenute negli articoli 21 dei decreti legislativi n. 213 del 1998 e n. 87 del 1992, si rileva che la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 213 del 1998 ha un ambito di applicazione più limitato rispetto a quello contenuto nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 87 del 1992, in quanto, riferendosi la prima disposizione alle sole "partecipazioni", ne consegue che sono esclusi dalla valutazione al cambio storico i "titoli di debito immobilizzati", compresi anch'essi nel novero delle immobilizzazioni finanziarie.

In proposito, poichè le previsioni contenute nell'art. 21 del D. Lgs. n. 213 del 1998 si configurano come norme aventi carattere speciale rispetto a quelle contenute nell'art. 21 del D. Lgs. n. 87 del 1992, ne deriva che i titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie devono essere tradotti nella moneta di conto ai cambi irrevocabili e possono quindi dar luogo a differenze di cambio (positive e/o negative).

Ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 213 del 1998, le differenze di cambio di cui al comma 2 (cioè quelle generate dalle attività, dalle passività e dalle operazioni fuori bilancio valutate al tasso di cambio alla data del 31 dicembre 1998) sono incluse nel conto economico a norma dell'art. 21, comma 3, del D. Lgs. n. 87 del 1992.

Limitatamente alle differenze di cambio generate dalle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali, non coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine, in alternativa al criterio sopra descritto di integrale e immediata imputazione al conto economico, possono essere applicati i trattamenti previsti nelle lettere a) e b) del medesimo comma 4.

I menzionati trattamenti riguardano distintamente le differenze di cambio inerenti:

a) i titoli di debito immobilizzati;

b) le altre immobilizzazioni (partecipazioni, immobilizzazioni materiali e immateriali).

Mentre le differenze riguardanti i titoli di cui alla lettera a) sono imputate al conto economico e per le stesse il legislatore disciplina i criteri temporali di tale imputazione, per le differenze relative alle immobilizzazioni di cui alla lettera b), la legge non impone il passaggio al conto economico e pertanto, in mancanza di tale passaggio, esse assumono rilievo ai fini fiscali mediante imputazione extracontabile.

Si precisa, inoltre, che il comma 5 dell'art. 21 in esame, avente rilevanza esclusivamente fiscale, stabilisce che:

a) le differenze di cambio relative ai titoli di debito immobilizzati assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, lett. a) dello stesso art. 21;

b) per le altre immobilizzazioni (partecipazioni, immobilizzazioni materiali e immateriali) le differenze di cambio assumono rilievo, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, nell'esercizio in cui si considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.

Per quanto riguarda le differenze negative di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 2 in esame, si precisa che l'eventuale utilizzo di riserve in sospensione di imposta esistenti in bilancio quali, ad esempio, quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), secondo periodo, del Tuir, nel testo precedente alla modifica intervenuta con l'art. 21, comma 4, lett. b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si configura come un utilizzo "per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio" e, conseguentemente, detto utilizzo comporta l'assoggettamento a tassazione delle riserve medesime.

Inoltre, va evidenziato che, ai sensi del comma 6 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 213 del 1998, i criteri di rilevazione e di trattamento delle differenze di cambio positive e/o negative, nonché gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale, devono essere illustrati nella nota integrativa del bilancio.

Vengono di seguito forniti specifici chiarimenti in relazione alle due ipotesi sopra evidenziate.

6.2.3 *Lett. a) del comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs n. 213 del 1998*

Le differenze di cambio positive inerenti ai "titoli di debito" immobilizzati sono accreditate direttamente in una riserva non distribuibile specificamente costituita; le differenze di cambio negative sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile. Le predette differenze (positive e/o negative) vanno trasferite al conto economico secondo uno dei seguenti criteri:

1. negli esercizi di scadenza o di cessione dei rispettivi titoli (metodo analitico "per cassa");
2. nell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 1998 e in quelli successivi in misura corrispondente alla durata residua di ciascun titolo (metodo "pro-rata temporis"); in tal caso, se il titolo viene ceduto prima della scadenza, la differenza di cambio rimanente va inclusa interamente nel conto economico dell'esercizio nel quale è avvenuta la cessione del titolo stesso;
3. nell'esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 1998 e nei tre successivi in quote costanti del saldo di tutte le differenze positive e negative (metodo "forfettario").

Per quanto concerne l'imputazione al conto economico delle differenze positive di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 213 del 1998 in esame, si fa presente che tale operazione comporta la riduzione della riserva non distribuibile originariamente costituita.

Tenuto conto che la norma in commento vincola tale riserva soltanto alla non distribuibilità, si deve ritenere che essa possa essere utilizzata anche per finalità diverse da quella per la quale è stata costituita.

Qualora la predetta riserva non distribuibile sia stata già utilizzata e non sia pertanto possibile imputare le differenze positive di cambio al conto economico, queste ultime rilevano ai fini fiscali extracontabilmente, secondo il criterio prescelto fra quelli previsti dai numeri 1), 2) e 3), della lettera a), del comma 4, dell'art. 21 in esame.

Va rilevato infine che l'imputazione delle differenze di cambio negative nel conto economico, ai sensi del comma 5, dell'art. 21 in esame, secondo uno dei criteri previsti dal secondo periodo del comma 4, lett. a), dello stesso articolo, comporta ai fini

fiscali la ricostituzione della riserva avente la stessa natura di quella precedentemente utilizzata, salvo quanto precisato con riferimento alla riserva di cui al citato art. 55 del Tuir, nel testo previgente, in quanto, in tale caso, la ricostituita riserva deve considerarsi libera da imposta.

6.2.4 Lett. b) del comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs n. 213 del 1998

Per le altre immobilizzazioni (partecipazioni, immobilizzazioni materiali e immateriali):

1) le differenze di cambio positive sono accreditate in un'apposita riserva non distribuibile. Tale vincolo della non distribuibilità viene meno a seguito di cessioni, del progredire del processo di ammortamento, ovvero di svalutazioni delle immobilizzazioni stesse;
2) le differenze di cambio negative sono addebitate alle riserve preesistenti, compresa la predetta riserva non distribuibile.

Per quanto concerne le differenze di cambio positive di cui al numero 1) che precede, le stesse si considerano realizzate ai fini della determinazione del reddito d'impresa, extracontabilmente, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante apposita variazione in aumento, per effetto di cessioni, di ammortamenti, anche anticipati, o di svalutazioni dei suddetti beni.

Con riguardo a quest'ultima ipotesi, si fa presente che, nel caso di svalutazioni relative alle partecipazioni, alle immobilizzazioni materiali e immateriali, la rilevazione extracontabile della differenza di cambio positiva avviene per un ammontare pari alla svalutazione fiscalmente rilevante.

Relativamente agli ammortamenti, la predetta rilevazione extracontabile delle differenze di cambio positive non può che avvenire in funzione del processo di ammortamento delle immobilizzazioni.

Per quanto riguarda le differenze di cambio negative di cui alla lettera b) del comma 4, dell'art. 21 in commento, qualora le stesse non incidano nel conto economico, esse si considerano realizzate, ai fini della determinazione "extracontabile" del reddito d'impresa, per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.

Con riguardo alle ipotesi delle svalutazioni e degli ammortamenti si rinvia alle considerazioni già svolte relativamente alle differenze positive di cambio di cui sopra.

6.2.5 Rilevanza delle differenze positive e/o negative di cambio ai fini dell'Irap

Relativamente alla rilevanza delle differenze di cambio ai fini Irap, si precisa che le stesse risultano imponibili, se positive, o deducibili, se negative, a seguito di contabilizzazione in voci di conto economico che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, assumono rilievo ai fini del citato tributo.

Naturalmente, anche le differenze di cambio relative a immobilizzazioni diverse dai titoli di debito, se non transitano nel conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile Irap se rilevanti ai fini di tale imposta.

6.3 Imprese di assicurazione

Per le imprese di assicurazione, così come per le banche e le società finanziarie, il D. Lgs. n. 213 del 1998 prevede norme specifiche per il trattamento delle differenze di cambio, rilevabili nei bilanci di tali imprese chiusi al 31 dicembre 1998, in considerazione della peculiarità di detti settori.

Per l'individuazione delle imprese di assicurazione, l'art. 1, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 213 del 1998 fa riferimento alle imprese di cui all'art. 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

In particolare il comma 2 dell'art. 24 del citato D. Lgs. n. 213 del 1998 stabilisce che gli elementi cui si applicano i tassi di conversione nella moneta di conto sono costituiti:

- dagli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti;
- dagli elementi non monetari inclusi nella classe D) degli "Investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti

dalla gestione dei fondi pensione", disciplinati dall'art. 24 del D. Lgs. n. 173 del 1997.

Gli elementi monetari, come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 213 del 1998, sono costituiti dalle disponibilità di denaro, dalle attività e passività iscritte in bilancio e dalle restanti operazioni in corso (dette anche fuori bilancio) che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi determinati o determinabili.

L'ISVAP, con il provvedimento n. 1008.G del 5 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre scorso, recante "Disposizioni per la redazione in euro del bilancio delle imprese di assicurazione, per la rilevazione delle operazioni interessate dall'introduzione dell'euro e per il trattamento delle conseguenti differenze di cambio", ha confermato (si veda quanto afferma la Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 213 del 1998 nel commento al secondo comma dell'articolo 24) che tra gli elementi monetari come sopra definiti rientrano anche le riserve tecniche di cui agli artt. 31, 38 e 39 del D. Lgs. n.173 del 1997. Trattasi:

- delle riserve tecniche del lavoro diretto;
- delle riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione;
- delle riserve tecniche del lavoro indiretto.

Relativamente al trattamento contabile delle differenze di cambio derivanti dalla traduzione nella moneta di conto dei predetti elementi denominati nelle valute aderenti, viene previsto che il loro importo va incluso per intero nel conto economico dell'esercizio 1998. In alternativa le differenze, ad eccezione di quelle relative agli investimenti di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 173 del 1997 e alle correlate riserve tecniche, possono essere ripartite in più esercizi secondo le modalità, previste per la generalità delle imprese, dall'art. 18, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 213 del 1998.

In particolare, il citato comma 5 dell'art. 18 prevede la ripartizione delle differenze di cambio positive e/o negative relative a ciascun elemento monetario nell'esercizio 1998 e nei successivi (criterio del "pro-rata"), cioè in funzione della durata residua dell'elemento stesso e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento

considerato, salvo l'imputazione della differenza di cambio residua per intero nel conto economico dell'esercizio in cui l'elemento viene incassato, pagato o ceduto.

Il comma 6 dell'art. 18 prevede una ripartizione delle differenze positive e/o negative forfettaria, in quote costanti da imputare nel conto economico dell'esercizio 1998 e dei tre successivi.

Valgono a questo proposito le medesime considerazioni già svolte in precedenza per le imprese in genere.

Inoltre i successivi commi 7 e 8 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 213 del 1998 applicabili anche alle imprese di assicurazione, per effetto del comma 5 dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo, stabiliscono che le differenze cambio positive e/o negative concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico, con ciò determinando l'allineamento del trattamento fiscale a quello civilistico, e che, nel caso in cui l'impresa ripartisca le differenze in più esercizi, la parte di esse rinviata ai successivi esercizi deve essere iscritta direttamente nello stato patrimoniale, senza transitare per il conto economico.

Occorre precisare che, per effetto del comma 6 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 213 del 1998, nella nota integrativa del bilancio vanno illustrati, separatamente dal resto, i criteri di trattamento delle differenze di cambio utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4 di detto art. 24, l'ammontare complessivo delle differenze di cambio positive e/o negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

6.3.1 Rilevanza delle differenze positive e/o negative di cambio ai fini delle imposte sui redditi

Le differenze di cambio rilevano ai fini della determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico. Sono altresì rilevanti le differenze di cambio che sono state imputate al conto economico di esercizi precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 1998 ma non dedotte in tali esercizi in mancanza delle condizioni previste dalla normativa fiscale.

7 COSTI E SPESE SOSTENUTE PER L'ADEGUAMENTO ALL'EURO

Relativamente ai costi e alle spese sostenuti per l'adeguamento all'euro si precisa che i criteri civilistici di individuazione della natura dei predetti componenti negativi assumono rilievo anche per le imposte sui redditi.

Pertanto, ai fini che qui interessano, poichè i costi e le spese di cui trattasi possono assumere natura di costi da patrimonializzare ovvero di spese pluriennali, agli stessi si applicano, le disposizioni in materia di ammortamento e quelle in materia di spese relative a più esercizi previste dal Tuir.

Va infine rilevato che, qualora le suddette spese siano inquadrabili tra quelle di esercizio, le stesse saranno deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, nell'esercizio in cui sono sostenute.

8 STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO

Il comma 10 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 213 del 1998 stabilisce che, relativamente alle stabili organizzazioni all'estero, continua ad applicarsi il secondo comma, secondo periodo, dell'art. 76 del Tuir, salvo quanto previsto dal medesimo art. 18 a proposito degli elementi monetari.

Al riguardo, è opportuno rilevare che il citato art. 76, secondo comma, secondo periodo, del Tuir, prevede che la conversione dei saldi di conto per le stabili organizzazioni all'estero avviene secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e che le differenze che emergono tra i predetti saldi di conto e quelli relativi all'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

La disposizione sopra riportata non trova applicazione per gli elementi monetari espressi in valute aderenti, per i quali, invece, valgono le nuove disposizioni contenute nell'art. 18 in commento.

Va inoltre segnalato che le norme contenute nell'art. 76, comma 2, secondo periodo, del Tuir si applicano a tutte le imprese indipendentemente dal settore di appartenenza e dal tipo di attività svolta (industriale, bancaria, finanziaria, assicurativa,

ecc.); pertanto, il concetto espresso dal comma 10 dell'art. 18 in tema di differenze di cambio realizzate dalle stabili organizzazioni di imprese che redigono il bilancio ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, non può che riferirsi anche alle stabili organizzazioni all'estero di banche e società finanziarie nonché di imprese di assicurazione (si veda quanto afferma la Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 213 del 1998 nel commento al decimo comma dell'articolo 18).

Con riferimento a tali ultimi soggetti va peraltro precisato che la non imponibilità delle differenze di cambio che emergono dai saldi di conto previsti dall'art. 76 del Tuir delle predette stabili organizzazioni non può riferirsi agli elementi espressamente disciplinati dagli articoli 21 e 24 (monetari e non monetari) del D. Lgs. n. 213 del 1998, per i quali si applicano le nuove disposizioni ivi contenute.

Per tutte le imprese, quindi, l'articolo 76, secondo comma, secondo periodo, del Tuir continua a trovare applicazione come negli esercizi passati, salvo che per gli elementi (monetari e non monetari) disciplinati dal D. Lgs. n. 213 del 1998.

In ultimo, è appena il caso di precisare che a nulla rileva la collocazione geografica della stabile organizzazione all'estero (Paesi UEM, UE o extra UE), dovendosi avere riguardo solo alla circostanza che gli elementi monetari della stabile organizzazione - ovunque collocata - siano, oppure no, espressi in una delle valute aderenti.

9 CONTABILITÀ PLURIMONETARIA

L'art. 76, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, consente alle imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera di tenere la contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

Con riferimento a tali soggetti lo stesso art. 76 non ripropone il principio della irrilevanza delle differenze dei saldi di conto così come previsto per le stabili organizzazioni di cui al paragrafo precedente, né il D. Lgs. n. 213 del 1998 detta in merito regole specifiche.

E' appena il caso di precisare che, anche con riferimento alla contabilità plurimonetaria eventualmente tenuta, qualora essa ricomprenda elementi monetari (ed elementi non monetari, nel caso di imprese bancarie, finanziarie ed assicurative) disciplinati dal D. Lgs. n. 213 del 1998, a tali elementi si applicano le nuove norme in esso dettate.

Così, ad esempio, per le imprese industriali, mercantili e di servizi che tengono una contabilità plurimonetaria che ricomprende elementi monetari in una delle valute aderenti, a tali elementi si applicano le nuove regole dettate dall'art. 18 del D. Lgs. n. 213 del 1998 mentre le regole previste dall'art. 76, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, continueranno a trovare applicazione con riferimento ai restanti elementi della contabilità plurimonetaria.

10 DICHIARAZIONI

10.1 Generalità

L'art. 47 del più volte citato D. Lgs. n. 213 del 1998, concerne "dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche amministrazioni".

Nei commi 1 e 2 del citato articolo 47 è previsto che i soggetti obbligati a presentare dichiarazioni, atti e altri documenti, ivi compresi quelli predisposti ai fini impositivi, possono indicare gli importi in euro a partire dai periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 1999.

In particolare, il comma 2 stabilisce che le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IVA, all'IRAP, nonché quelle dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con gli importi indicati in euro a partire dei periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1° gennaio 1999, ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi d'imposta.

In attuazione del menzionato disposto normativo si precisa che:

a) le imprese che nel periodo transitorio redigono e pubblicano il bilancio o il rendiconto in euro sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni relative alle

imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché di quelle dei sostituti d'imposta, con gli importi indicati in euro, a partire dall'esercizio per il quale è stato redatto (e pubblicato, per i soggetti tenuti a tale adempimento) il bilancio o il rendiconto in euro;

b) i soggetti diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) (ad esempio contribuenti che adottano la contabilità semplificata, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, ecc.), qualora redigano una delle dichiarazioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 213 del 1998 in euro (dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IVA, all'IRAP, nonché quelle dei sostituti d'imposta), relativamente ai periodi d'imposta che decorrono dal 1° gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno e successivi, gli stessi sono tenuti a redigere nella medesima valuta tutte le successive dichiarazioni.

Anche per tali soggetti la redazione delle dichiarazioni in euro non comporta l'obbligo di registrare ai fini fiscali, nella medesima valuta, le operazioni effettuate.

È appena il caso di precisare che le predette dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1998 devono essere presentate in lire.

10.2 Aspetti particolari per i sostituti d'imposta

E' opportuno svolgere alcune considerazioni relativamente ai soggetti che adottano l'euro come moneta di conto dal 1° gennaio 1999 e che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta.

In primo luogo va detto che le scritture contabili, che devono redigere obbligatoriamente i sostituti d'imposta, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non sono comprese tra i "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna" indicati nell'art. 1, comma 1, lettera n), del D. Lgs. n. 213 del 1998.

I sostituti d'imposta sono liberi di effettuare in lire o in euro le registrazioni nelle apposite scritture contabili previste dall'art. 21 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che gli importi che nelle norme sono espressi in lire (come ad esempio gli scaglioni di reddito, le detrazioni per carichi di famiglia e quelle per spese di produzione del reddito), ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento (CE) n.

974/98, hanno il medesimo valore di un riferimento all'euro in base ai tassi di conversione. Di conseguenza, in caso di calcoli da eseguirsi in euro, tali importi devono essere convertiti in detta valuta con arrotondamento al centesimo solo se si tratta di autonomi importi monetari da contabilizzare o da pagare.

Nell'ipotesi da ultimo citata, ai fini dell'applicazione delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e del riconoscimento delle detrazioni d'imposta spettanti, il sostituto d'imposta converte in euro gli importi relativi agli scaglioni di reddito dell'art. 11 del Tuir, nonché quelli delle detrazioni d'imposta di cui agli articoli 12 e 13 dello stesso testo unico e quindi procede al ragguaglio al periodo di paga degli importi convertiti e all'assoggettamento a tassazione della parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti.

Tenuto conto che il ragguaglio al periodo di paga può generare importi decimali, si precisa che, a tal fine, i sostituti d'imposta possono utilizzare un numero di decimali a piacere quando non si configurano nè come autonomi importi da contabilizzare nè come autonomi importi da pagare.

Tutti gli importi che nei singoli periodi di paga non sono concessi a causa degli arrotondamenti e del numero di decimali prescelto (ovvero sono attribuiti in misura superiore) si possono memorizzare per l'attribuzione (o la compensazione) in sede di conguaglio di fine anno o, in caso di cessazione del rapporto, alla data della cessazione medesima. Così, ad esempio, supponendo che il lavoratore abbia diritto, per l'intero periodo d'imposta, a lire 950.000, quale detrazione per reddito di lavoro dipendente e a lire 336.000, quale detrazione per figlio a carico, supponendo ancora che il periodo di paga di questo dipendente sia il mese e che il tasso di cambio dell'euro con la lira sia di 1.900 lire, il sostituto d'imposta può procedere nel modo seguente:

- lire 950.000, convertite sono pari a 500 euro;
- lire 336.000, convertite sono pari a 176,8421 euro;
- 500 euro, rapportate al periodo di paga, sono pari a 41,66666 euro, che va arrotondato, essendo periodico, a 41, 66667;
- 176,8421 euro, rapportate al periodo di paga, sono pari a 14,736666 euro che va arrotondato, essendo periodico, a 14,73667.

Come sopra precisato, il sostituto d'imposta in ciascun periodo di paga può scegliere il numero di decimali conseguenti al ragguaglio al periodo di paga delle detrazioni spettanti, mentre all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto, può procedere al riconoscimento degli importi effettivamente spettanti con riferimento alla conversione in euro dell'importo previsto dalla norma vigente con arrotondamento al centesimo, utilizzando gli eventuali decimali non attribuiti o attribuiti in eccesso.

10.3 Aspetti particolari per le dichiarazioni IVA periodiche e annuali

Per ciò che concerne le dichiarazioni periodiche ed annuali IVA, considerato che il menzionato art. 47 del D. Lgs. n. 213 del 1998, come sopra detto, prevede che le stesse possono essere prodotte con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 1999, i contribuenti possono scegliere liberamente se presentare le suddette dichiarazioni in lire o in euro. Qualora, però, il contribuente decida di presentare una dichiarazione periodica (mensile o trimestrale) ovvero quella annuale in euro, deve uniformare a tale scelta i successivi comportamenti, per cui sarà tenuto ad adottare l'euro per le successive dichiarazioni periodiche.

Per quanto riguarda la dichiarazione annuale, la stessa dovrà essere effettuata nella medesima valuta adottata per le dichiarazioni periodiche presentate nel periodo d'imposta cui essa si riferisce. Nel caso in cui, nello stesso periodo d'imposta, il contribuente abbia presentato inizialmente delle dichiarazioni periodiche in lire e successivamente in euro, la dichiarazione annuale relativa a tale periodo d'imposta deve essere presentata in tale ultima valuta.

Qualora, poi, sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata annuale (modello UNICO), comprendente la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale IVA e la dichiarazione dei sostituti d'imposta, si fa presente che tutti i dati in essa contenuti devono essere riportati con la stessa unità monetaria (lira o euro), e che la scelta derivante dalla presentazione in euro delle dichiarazioni periodiche sarà vincolante anche ai fini della dichiarazione annuale unificata, ferma restando la validità delle dichiarazioni periodiche già redatte in una valuta diversa.

11 ALTRI TRIBUTI INDIRETTI, DIVERSI DALL'IVA, E TRIBUTI LOCALI

In conformità ai principi dettati dal ripetuto art. 47 del D. Lgs. n. 213 del 1998, anche per i tributi indiretti diversi dall'IVA, ad eccezione dell'INVIM, i contribuenti possono indicare in euro i valori contenuti nelle dichiarazioni, negli atti ed altri documenti da presentare all'Amministrazione Finanziaria.

Ciò vale per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate, quelle non autenticate presentate per la registrazione, le successioni apertesi e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 1999, come di seguito meglio specificato.

Gli importi indicati negli atti e nelle dichiarazioni possono, come già detto, essere espressi anche in euro e, in applicazione del generale criterio di omogeneità, tutti nella medesima valuta effettuando, se necessario, la conversione degli importi da lire ad euro. Sarà necessario, inoltre, utilizzare la stessa valuta anche per le eventuali dichiarazioni sostitutive, integrative, modificative e rettificative.

Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni relative all'INVIM, ivi comprese quelle relative all'INVIM decennale, le medesime continueranno ad essere effettuate in lire, atteso che riguardano elementi riferibili a periodi di tempo anteriori al 31 dicembre 1998 e tenuto conto, altresì, che il predetto tributo cesserà di avere vigore dal 1° gennaio 2003, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 604. Ciò non di meno, considerato che i valori presi a base della liquidazione del tributo si riferiscono, come già detto, a periodi anteriori al 31 dicembre 1998, anche nel corso dell'anno 2002 le dichiarazioni INVIM continueranno ad essere effettuate in lire.

Per converso, potranno essere indicati in euro i dati riferibili all'imposta sostitutiva dell'INVIM, dovuta alla presentazione della dichiarazione di successione, per quelle apertesi dal 1° gennaio 1999.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, dal 1° gennaio 1999 sarà indicato anche il controvalore in euro, per i valori di importo non inferiore alle 1000 lire, con arrotondamento al centesimo di euro, secondo i criteri generali posti dal Regolamento (CE) n. 1103/97 più volte citato. Per i valori di importo inferiore, infatti, l'indicazione anche del valore in euro potrebbe generare difficoltà applicative, correlate agli scostamenti percentualmente eccessivi rispetto al valore in lire, a causa dei necessari

arrotondamenti. Durante il periodo transitorio, tuttavia, continueranno ad essere utilizzabili anche i valori bollati che riportano la sola indicazione dell'importo in lire.

In relazione a quanto disposto dal richiamato D. Lgs. n. 213 del 1998, i titoli di Stato di nuova emissione (B.T.P., C.C.T., C.T.Z. e B.O.T.), a far tempo dal 1° gennaio 1999, saranno espressi in euro e quelli già in circolazione saranno ridenominati in euro.

Analogamente, dal 1° gennaio 1999, i titoli emessi da enti diversi dallo Stato, potranno essere emessi in euro e quelli già in circolazione, aventi determinate caratteristiche previste dalla legge, potranno essere rideterminati in questa valuta, in base alle decisioni degli emittenti.

Le società mercato Borsa Italiana Spa e MTS Spa hanno convenuto che nei propri rispettivi mercati le negoziazioni degli strumenti finanziari avverranno in euro.

In relazione a quanto sopra, anche la tassa sui contratti di borsa per le negoziazioni in parola può essere calcolata in euro.

In tal caso, l'intermediario converte in euro le aliquote e gli importi base di riferimento (100.000 lire o frazione di lire 100.000) previste dall'attuale Tabella delle tasse in discorso, di cui al D. Lgs. 21 novembre 1998, n. 435, al tasso di cambio irrevocabile, attenendosi ai criteri individuati dall'art. 3 del D. Lgs. n. 213 del 1998, laddove ne ricorrano i presupposti.

Detto criterio, oltre ad assicurare omogeneità di comportamento da parte degli intermediari in ordine alle modalità di applicazione della tassa sui contratti di borsa nel comparto delle negoziazioni dei titoli effettuati in euro, evita di generare confusioni presso i risparmiatori ed appare il più idoneo a tutelare, in ossequio al principio generale della neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'euro, i medesimi investitori.

Va tenuto conto, inoltre, che la tassa di cui trattasi viene corrisposta dagli intermediari in modo virtuale, vale a dire senza impiego di valori bollati (foglietti e/o marche) presso i concessionari, che possono pertanto riscuotere i relativi importi anche in euro mediante gli appositi strumenti di pagamento.

Infine, per ciò che concerne i tributi locali, stante l'attuale evoluzione del sistema impositivo locale, si ritiene che nel periodo transitorio - fino a diverse nuove disposizioni - rimangano invariate le modalità di dichiarazione dei singoli tributi che continueranno, pertanto, a riportare valori monetari espressi in lire.

12 VERSAMENTI DA EFFETTUARE

Durante il periodo transitorio i contribuenti hanno la massima libertà di effettuare i versamenti relativi a tributi sia in euro che in lire, a prescindere dalla valuta in cui sono state redatte le eventuali dichiarazioni ovvero dalla valuta in cui sono state effettuate le liquidazioni del debito tributario.

Qualora il contribuente scelga di utilizzare l'euro, all'atto della conversione degli importi espressi in lire procederà all'arrotondamento dell'ammontare da pagare secondo i criteri in precedenza illustrati.

Naturalmente la scelta di effettuare i versamenti utilizzando l'euro, durante il periodo transitorio, potrà avvenire solo se il soggetto interessato utilizzerà mezzi di pagamento diversi dal contante.

* * *

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

APPENDICE 1

SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEGLI APPARECCHI MISURATORI FISCALI

Modalità di adeguamento degli apparecchi misuratori fiscali

Per i periodi transitorio e definitivo di introduzione dell'euro dovranno essere apportati ai modelli di apparecchi misuratori fiscali i seguenti adattamenti ed innovazioni tecnologiche.

Si precisa che le modifiche tecniche riguardano sia i modelli di apparecchi già approvati sia quelli di nuova progettazione da sottoporre alla procedura di omologa; per quelli già omologati e prodotti gli adattamenti possono riguardare sia gli apparecchi non ancora sottoposti ai controlli di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, sia quelli già sottoposti a tali controlli e non ancora installati presso i soggetti utilizzatori, sia infine gli apparecchi già installati presso gli utenti. In quest'ultimo caso, l'adeguamento degli apparecchi sarà effettuato a cura dei tecnici abilitati ad eseguire l'assistenza tecnica che devono provvedere ad annotare l'intervento nel libretto di dotazione fiscale degli apparecchi medesimi.

DISPOSITIVI VISUALIZZATORI

Per il periodo transitorio potrà essere adottato l'attuale sistema di visualizzazione degli importi in lire. Gli stessi importi potranno essere visualizzati anche in euro. In alternativa, potranno essere utilizzati i seguenti sistemi:

a) Indicazione contemporanea o consecutiva sul dispositivo visore, oltre all'importo in lire, anche di quello espresso in euro, sia con riferimento alle singole voci sia con riferimento al totale; per il primo è auspicabile, per il secondo è obbligatoria

l'indicazione dei simboli, delle sigle o delle locuzioni per esteso prima o dopo i rispettivi importi.

b) Nell'impossibilità di rappresentare congiuntamente o consecutivamente gli importi su un unico visore, potrà essere utilizzato un secondo visore che evidenzi i valori in euro, con riferimento alle singole voci o al totale, facendo precedere o seguire ogni importo dal simbolo o dalla sigla o dalla scritta per esteso.

Operazioni sulla memoria fiscale

1. A decorrere dalla data di passaggio al regime definitivo dell'euro (1° gennaio 2002) la registrazione dei dati nella memoria fiscale dell'apparecchio deve avvenire in euro, con l'uso di due cifre decimali. Il misuratore fiscale dovrà essere fornito di un'apposta procedura, attivabile dopo l'emissione di uno scontrino fiscale, che converta in modo irreversibile il funzionamento dell'apparecchio da valori numerici espressi in lire a quelli espressi in euro. L'inizializzazione dell'apparecchio alle nuove condizioni di funzionamento richiederà comunque un intervento dell'utilizzatore e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- con avviamento automatico della procedura ad una data prestabilita; la procedura sarà eseguita solo in seguito a conferma da parte dell'utilizzatore;
- con avviamento manuale, in seguito ad esplicito comando dell'utilizzatore.

2. Qualora nel periodo transitorio siano stati rilasciati scontrini espressi solo in lire gli adempimenti conseguenti, oltre a quelli precedentemente indicati al punto 1, sono i seguenti:

- scrittura in memoria fiscale della data di passaggio al regime definitivo e facoltativamente del rapporto di cambio;
- emissione di un apposito scontrino fiscale da allegare al libretto di dotazione;
- congelamento del gran totale espresso in lire, attivazione ed azzeramento del totalizzatore in euro.

La procedura non dovrà influenzare il contenuto dei contatori degli scontrini di chiusura e dei ripristini fiscali.

La lettura del contenuto della memoria fiscale deve evidenziare i totali nella valuta in cui sono stati memorizzati e cioè in lire fino al 31 dicembre 2001 e in moneta europea successivamente. In caso di letture di periodi con inizio prima del 1° gennaio 2002 e termine dopo tale data, i valori devono essere espressi nelle due valute a seconda del periodo interessato (transitorio e definitivo); deve comunque essere stampato un subtotale in lire per il lasso di tempo che cade nel periodo transitorio, cioè prima dell'inizializzazione in euro dell'apparecchio.

3. Qualora nel periodo transitorio venga attivata la funzione relativa all'emissione di scontrini con valori espressi anche in euro o solo in euro, gli adempimenti da espletare, a decorrere dalla data di tale attivazione, sono i seguenti:

- scrittura in memoria fiscale della data a decorrere dalla quale è stata attivata la possibilità di emettere scontrini anche in euro o solo in euro e facoltativamente del rapporto di cambio;
- emissione di apposito scontrino fiscale da allegare al libretto di dotazione;
- attivazione del totalizzatore in euro.

Tale procedura d'ingresso non dovrà influenzare il contenuto dei contatori degli scontrini di chiusura e dei ripristini fiscali.

L'inizializzazione dell'apparecchio alle condizioni di funzionamento nel periodo transitorio richiederà un intervento dell'utilizzatore.

Al termine del periodo transitorio, atteso che la registrazione dei dati nella memoria fiscale deve avvenire unicamente in euro, l'apparecchio misuratore fiscale dovrà essere inizializzato alle nuove condizioni di funzionamento secondo quanto indicato al punto 1. Inoltre dovranno essere espletati i seguenti adempimenti:

* scrittura in memoria fiscale della data del passaggio al periodo definitivo e facoltativamente del rapporto di cambio;
* emissione di apposito scontrino fiscale da allegare al libretto di dotazione;
* congelamento del gran totale espresso in lire.

La procedura non dovrà influenzare il contenuto dei contatori degli scontrini di chiusura e dei ripristini fiscali.

La lettura del contenuto della memoria fiscale dovrà evidenziare i totali nella valuta in cui sono stati memorizzati.

Criteri di approvazione dei nuovi modelli e delle modifiche di quelli già omologati.

I modelli di apparecchi misuratori fiscali non conformi alle norme tecniche emanate a seguito dell'introduzione della moneta unica potranno essere approvati con validità limitata al 31 dicembre 2001. Tale data deve essere indicata nel libretto di dotazione fiscale.

I nuovi modelli di apparecchi conformi alle nuove prescrizioni tecniche saranno approvati sulla base della normale procedura di omologazione.

Quelli già omologati, che saranno adeguati alle nuove prescrizioni tecniche, dovranno essere nuovamente approvati dall'Amministrazione finanziaria sulla base del parere della Commissione per l'approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali, limitatamente alle sole innovazioni tecniche apportate. A tal fine sarà sufficiente produrre idonea documentazione tecnico-amministrativa (apposita istanza in bollo da cui si evinca il contenuto delle modifiche, allegati tecnici e quanto altro occorrente), accompagnata da specifica dichiarazione impegnativa, resa dal produttore titolare dell'omologa originaria e dal distributore, se diverso dal fabbricante dell'apparecchio, attestante che le modifiche tecniche apportate per l'adeguamento all'uso dell'euro incidono sul funzionamento fiscale solo limitatamente alle modifiche stesse e che sono conformi alle prescrizioni tecniche e giuridiche concernenti la materia.

APPENDICE 2

DISPOSIZIONI NORMATIVE

- REGOLAMENTO (CE) N. 1103/97
  DEL CONSIGLIO DEL 17 GIUGNO 1997
- REGOLAMENTO (CE) N. 974/98
  DEL CONSIGLIO DEL 3 MAGGIO 1998
- DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 1998, N. 213

REGOLAMENTO (CE) N. 1103/97 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 1997
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere dell'Istituto monetario europeo ([3]),

(1) considerando che il Consiglio europeo ha confermato nella riunione svoltasi a Madrid nei giorni 15 e 16 dicembre 1995 che la terza fase dell'Unione economica e monetaria avrà inizio il 1° gennaio 1999, come previsto dall'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato; che, conformemente al trattato, gli Stati membri che adotteranno l'euro come moneta unica sono denominati, ai fini del presente regolamento, «Stati membri partecipanti»;

(2) considerando che nella riunione del Consiglio europeo a Madrid è stato deciso che l'espressione «ECU» utilizzata dal trattato per indicare l'unità monetaria europea è un'espressione generica; che i Governi dei quindici Stati membri hanno convenuto che questa decisione costituisce l'interpretazione concordata e definitiva delle disposizioni pertinenti del trattato; che la denominazione della moneta europea sarà «euro»; che l'euro come moneta degli Stati membri partecipanti sarà suddiviso in cento unità divisionali denominate «cent»; che il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi;

(3) considerando che per definire il quadro giuridico dell'euro sarà adottato dal Consiglio, sulla base dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato, un regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro non appena saranno noti gli Stati membri partecipanti; che alla data d'inizio della terza fase il Consiglio, conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato adotterà i tassi di conversione irrevocabilmente fissati;

(4) considerando che, nel funzionamento del mercato comune e per il passaggio alla moneta unica, è necessario assicurare ai cittadini e alle imprese di tutti gli Stati membri certezza giuridica in relazione a talune disposizioni riguardanti l'introduzione dell'euro, con notevole anticipo rispetto all'avvio della terza fase; che detta certezza giuridica anticipata consentirà che i preparativi dei cittadini e delle imprese procedano in condizioni soddisfacenti;

(5) considerando che l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase, che consente al Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri partecipanti, di adottare le altre misure necessarie per la rapida introduzione della moneta unica, può essere utilizzato come base giuridica solo quando sia stato confermato, conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 4, quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica; che pertanto è necessario fondarsi sull'articolo 235 quale base giuridica per le disposizioni che necessitano urgentemente di certezza giuridica; che pertanto il presente regolamento e il summenzionato regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro offrono insieme il quadro giuridico dell'euro, i cui principi sono stati convenuti dal Consiglio europeo di Madrid; che l'introduzione dell'euro riguarda le operazioni quotidiane di tutta la popolazione degli Stati membri partecipanti; che, per assicurare un passaggio equilibrato, specialmente per i consumatori, occorre prendere in esame disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento e in quello che sarà adottato in base all'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato;

([1]) GU n. C 369 del 7. 12. 1996, pag. 8.
([2]) GU n. C 380 del 16. 12. 1996, pag. 49.
([3]) Parere espresso il 29 novembre 1996.

(6) considerando che l'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ecu a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea ([1]), cesserà al 1° gennaio 1999 di essere definito come paniere di valute e l'euro diverrà una moneta a pieno titolo; che la decisione del Consiglio riguardante l'adozione dei tassi di conversione non modificherà di per sé il valore esterno dell'ecu; che di conseguenza un ecu, definito come composto da un paniere di valute, diverrà un euro; che il regolamento (CE) n. 3320/94 diventa pertanto obsoleto e deve essere abrogato; che per quanto riguarda i riferimenti all'ecu contenuti negli strumenti giuridici si presumerà che le parti abbiano voluto far riferimento all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito nel suddetto regolamento; che tale presunzione dovrebbe essere confutabile tenendo conto delle intenzioni delle parti;

(7) considerando che è un principio di diritto generalmente accettato che la continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici non è influenzata dall'introduzione di una nuova moneta; che il principio della libertà contrattuale deve essere rispettato; che il principio della continuità dovrebbe essere compatibile con qualsiasi elemento concordato tra le parti in relazione all'introduzione dell'euro; che per rafforzare la certezza giuridica e la chiarezza è opportuno confermare esplicitamente che il principio della continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici si applica tra le ex monete nazionali e l'euro, oltre che tra l'ecu, ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito dal regolamento (CE) n. 3320/94, e l'euro; che ciò comporta in particolare che in caso di strumenti a tasso di interesse fisso l'introduzione dell'euro non modifica il tasso d'interesse nominale dovuto dal debitore; che le disposizioni sulla continuità possono conseguire il loro obiettivo di certezza giuridica e di trasparenza per gli operatori economici, specialmente per i consumatori, soltanto se entrano in vigore al più presto;

(8) considerando che l'introduzione dell'euro costituisce un mutamento della normativa monetaria di ciascuno Stato membro partecipante; che il riconoscimento della normativa monetaria di uno Stato è un principio universalmente accettato; che la conferma esplicita del principio di continuità dovrebbe portare al riconoscimento della continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici nelle giurisdizioni dei paesi terzi;

(9) considerando che il termine «contratto» utilizzato per la definizione degli strumenti giuridici comprende tutti i tipi di contratto, indipendentemente dalle modalità della loro stipulazione;

(10) considerando che il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato, adotterà i tassi di conversione dell'euro nei confronti di ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti; che questi tassi di conversione dovranno essere utilizzati per qualunque conversione tra l'euro e le unità monetarie nazionali o tra le unità monetarie stesse; che, per qualunque conversione tra le unità monetarie nazionali, il risultato dovrebbe essere definito da un algoritmo fisso; che l'impiego di tassi di conversione inversi implicherebbe un arrotondamento dei tassi e potrebbe generare notevoli imprecisioni, specie nel caso di importi elevati;

(11) considerando che l'introduzione dell'euro richiede l'arrotondamento di importi monetari; che l'indicazione tempestiva delle regole di arrotondamento è necessaria per il funzionamento del mercato comune e per consentire che venga preparata tempestivamente la transizione senza intoppi verso l'Unione economica e monetaria; che tali regole non pregiudicano altre pratiche, convenzioni o disposizioni nazionali di arrotondamento che offrano un maggior grado di precisione nei calcoli intermedi;

(12) considerando che, per ottenere un grado elevato di precisione nelle operazioni di conversione, conviene che i tassi di conversione siano definiti con sei cifre significative; che un tasso con sei cifre significative consiste in un tasso che, computato a partire da sinistra e dalla prima cifra diversa da zero, è composto da sei cifre,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

— «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;

— «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri che adottano la moneta unica conformemente al trattato;

— «tassi di conversione»: i tassi di conversione irrevocabilmente fissati che il Consiglio adotta a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato;

— «unità monetarie nazionali»: le unità delle monete degli Stati membri partecipanti, definite il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria;

([1]) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 27.

— «unità euro»: unità della moneta unica definita nel regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro, che entrerà in vigore alla data di avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria.

Articolo 2

1. Qualunque riferimento all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94, contenuto in uno strumento giuridico, è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu. In assenza di tale definizione, si presume, e la presunzione è confutabile tenendo conto delle intenzioni delle parti, che i riferimenti all'ecu contenuti nello strumento giuridico costituiscono riferimenti all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94.

2. Il regolamento (CE) n. 3320/94 è abrogato.

3. Il presente articolo è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999, conformemente alla decisione di cui all'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato.

Articolo 3

L'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti.

Articolo 4

1. I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.

2. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all'atto delle conversioni.

3. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.

4. Gli importi monetari da convertire da un'unità monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati.

Articolo 5

Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per diffetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

A. JORRITSMA-LEBBINK

REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 DEL CONSIGLIO
del 3 maggio 1998
relativo all'introduzione dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione (¹),

visto il parere dell'Istituto monetario europeo (²),

visto il parere del Parlamento europeo (³),

(1) considerando che il presente regolamento definisce le norme applicabili in materia monetaria negli Stati membri che hanno adottato l'euro; che il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (⁴), ha già fissato le norme concernenti la continuità dei contratti, la sostituzione dei riferimenti all'ECU negli strumenti giuridici mediante riferimenti all'euro ed infine l'arrotondamento degli importi; che l'introduzione dell'euro riguarda le operazioni quotidiane di tutta la popolazione degli Stati membri partecipanti; che, per assicurare un passaggio equilibrato, in particolare per i consumatori, occorrerebbe prendere in esame disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1103/97;

(2) considerando che nella riunione del Consiglio europeo tenutasi a Madrid il 15 e il 16 dicembre 1995 è stato deciso che l'espressione «ECU» utilizzata nel trattato per indicare l'unità monetaria europea è un'espressione generica; che i governi dei quindici Stati membri hanno convenuto che questa decisione costituisce l'interpretazione concordata e definitiva delle disposizioni pertinenti del trattato; che la denominazione della moneta europea sarà «euro»; che l'euro in quanto moneta degli Stati membri partecipanti sarà diviso in cento unità divisionali denominate «cent»; che la scelta del nome «cent» non esclude l'utilizzo delle varianti linguistiche di tale termine in uso comune negli Stati membri; che il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato, oltre all'adozione dei tassi di conversione, il Consiglio adotta anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro;

(4) considerando che ogniqualvolta uno Stato membro divenga, a norma dell'articolo 109 K, paragrafo 2 del trattato, uno Stato membro partecipante, il Consiglio, in forza dell'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro come moneta unica nello Stato membro interessato;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, alla data di inizio della terza fase il Consiglio adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri partecipanti sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'euro viene a sostituirsi a queste valute;

(6) considerando che le disposizioni normative vanno interpretate tenendo conto dell'assenza di rischi di cambio tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali o tra le varie unità monetarie nazionali;

(7) considerando che il termine «contratto» utilizzato nella definizione degli strumenti giuridici comprende tutti i tipi di contratto, indipendentemente dalle modalità della loro stipulazione;

(8) considerando che, al fine di preparare un'agevole transizione verso l'euro, occorre prevedere un periodo transitorio tra la sostituzione dell'euro alle

(¹) GU C 369 del 7. 12. 1996, pag. 10.
(²) GU C 205 del 5. 7. 1997, pag. 18.
(³) GU C 380 del 16. 12. 1996, pag. 50.
(⁴) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

monete degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro; che durante tale periodo le unità monetarie nazionali saranno definite come suddivisioni dell'euro; che risulta pertanto stabilita un'equivalenza giuridica tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali;

(9) considerando che, a norma dell'articolo 109 G del trattato e del regolamento (CE) n. 1103/97, dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituirà l'ECU come unità di conto delle istituzioni delle Comunità europee; che l'euro dovrebbe essere inoltre l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali degli Stati membri partecipanti; che, secondo le conclusioni di Madrid, le operazioni di politica monetaria saranno effettuate in euro dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC); che ciò non impedisce alle banche centrali nazionali di tenere conti nelle rispettive unità monetarie nazionali durante il periodo transitorio, in particolare per il loro personale e per le pubbliche amministrazioni;

(10) considerando che, durante il periodo transitorio, ciascuno Stato membro partecipante può consentire l'impiego generalizzato dell'unità euro nel suo territorio;

(11) considerando che durante il periodo transitorio suddetto i contratti, le normative nazionali e gli altri strumenti giuridici possono essere validamente espressi in unità euro o nelle unità monetarie nazionali; che, durante lo stesso periodo, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pregiudicare la validità di qualsiasi riferimento a unità monetarie nazionali in uno strumento giuridico;

(12) considerando che, salvo patto contrario, nell'esecuzione di tutti gli atti sanciti da uno strumento giuridico gli operatori economici devono rispettare la denominazione ivi prevista;

(13) considerando che l'unità euro e l'unità monetaria nazionale sono unità della stessa moneta; che dovrebbe essere garantita la possibilità, all'interno degli Stati membri partecipanti, di effettuare i pagamenti tramite accredito di un conto nell'unità euro ovvero nelle rispettive unità monetarie nazionali; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto dovrebbero applicarsi anche ai pagamenti transfrontalieri denominati nell'unità euro o nell'unità monetaria nazionale del conto del creditore; che è necessario garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento con disposizioni sull'accredito di conti tramite strumenti di pagamento accreditati mediante detti sistemi; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto non dovrebbero comportare per gli intermediari finanziari l'obbligo di rendere disponibili altre possibilità di pagamento ovvero prodotti denominati in qualsiasi particolare unità dell'euro; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto non impediscono agli intermediari finanziari di coordinare, durante il periodo transitorio, l'introduzione di possibilità di pagamento denominate in unità euro basate su un'infrastruttura tecnica comune;

(14) considerando che, in base alle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile sarà emesso dagli Stati membri partecipanti in unità euro; che è opportuno consentire agli emittenti del debito di ridenominare il debito in essere in unità euro; che le disposizioni in materia di ridenominazione dovrebbero essere tali da poter essere applicate anche nelle giurisdizioni di paesi terzi; che gli emittenti dovrebbero essere in grado di ridenominare il debito in essere ove esso sia denominato nell'unità monetaria nazionale di uno Stato membro che ha ridenominato, in tutto o in parte, il debito in essere della sua pubblica amministrazione; che tali disposizioni non riguardano l'introduzione di misure supplementari intese a modificare i termini del debito in essere per alterarne, fra l'altro, l'importo nominale, essendo queste materie soggette alle pertinenti norme del diritto nazionale; che è opportuno consentire agli Stati membri di adottare gli opportuni provvedimenti per modificare l'unità di calcolo utilizzata per le procedure operative dei mercati organizzati;

(15) considerando che potrebbero inoltre essere necessarie ulteriori iniziative a livello comunitario per chiarire l'effetto dell'introduzione dell'euro sull'applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti, con particolare riguardo al netting, alla compensazione e all'utilizzo di tecniche aventi effetti simili;

(16) considerando che l'obbligo d'impiego dell'unità euro può essere imposto soltanto in base alla normativa comunitaria; che per le operazioni con il settore pubblico gli Stati membri partecipanti possono consentire l'utilizzazione dell'unità euro; che, conformemente allo scenario di riferimento deciso dal Consiglio europeo di Madrid, la normativa comunitaria che stabilisce il calendario per la generalizzazione dell'impiego dell'unità euro potrebbe lasciare un margine di manovra ai singoli Stati membri;

(17) considerando che, a norma dell'articolo 105 A del trattato, il Consiglio può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche;

(18) considerando che occorre tutelare adeguatamente le banconote e le monete metalliche contro la contraffazione;

(19) considerando che le banconote e le monete metalliche denominate nelle unità monetarie nazionali cessano di avere corso legale al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo transitorio; che le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari;

(20) considerando che, dopo la fine del periodo transitorio, i riferimenti presenti negli strumenti giuridici in vigore alla fine di tale periodo devono intendersi come riferimenti all'unità euro sulla base dei rispettivi tassi di conversione; che pertanto non è necessaria, per ottenere tale risultato, una ridenominazione materiale degli strumenti giuridici in vigore; che le regole di arrotondamento stabilite dal regolamento (CE) n. 1103/97 si applicano anche alle conversioni effettuate alla fine del periodo transitorio o successivamente ad esso; che comunque per motivi di chiarezza può essere opportuno procedere alla ridenominazione materiale il più presto possibile;

(21) considerando che il protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord stabilisce al punto 2 che, inter alia, il punto 5 del protocollo stesso produce effetto se il Regno Unito notifica al Consiglio che non intende passare alla terza fase; che il 30 ottobre 1997 il Regno Unito ha comunicato al Consiglio che non intende passare alla terza fase; che il punto 5 stabilisce, inter alia, che l'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato non si applica al Regno Unito;

(22) considerando che, nel riferirsi al punto 1 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca, questa ha comunicato, nell'ambito della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non parteciperà alla terza fase; che pertanto, ai sensi del punto 2 del suddetto protocollo, alla Danimarca si applicano tutti gli articoli e tutte le disposizioni del trattato e dello Statuto del SEBC che fanno riferimento ad una deroga;

(23) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, la moneta unica sarà introdotta esclusivamente negli Stati membri che non sono oggetto di una deroga;

(24) considerando che, pertanto, il presente regolamento si applica a norma dell'articolo 189 del trattato, fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

— «Stati membri partecipanti»: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia;
— «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;
— «tasso di conversione»: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato;
— «unità euro»: l'unità monetaria di cui all'articolo 2, seconda frase;
— «unità monetarie nazionali»: le unità delle monete degli Stati membri partecipanti, così come definite il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria;
— «periodo transitorio»: il periodo di tempo che inizia il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001;
— «ridenominare»: modificare l'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro, come definito all'articolo 2; l'atto della ridenominazione lascia tuttavia inalterato ogni altro termine del debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del diritto nazionale.

PARTE II

SOSTITUZIONE DELL'EURO ALLE MONETE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro. L'unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.

Articolo 3

L'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante.

Articolo 4

L'euro è l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle Banche centrali degli Stati membri partecipanti.

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 5

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 si applicano durante il periodo transitorio.

Articolo 6

1. L'euro è altresì diviso nelle unità monetarie nazionali in base ai tassi di conversione. Ogni divisione delle monete nazionali in unità divisionali viene mantenuta. Subordinatamente alle disposizioni del presente regolamento, continua ad applicarsi la normativa degli Stati membri in materia monetaria.

2. Ove uno strumento giuridico faccia riferimento ad un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di conversione.

Articolo 7

La sostituzione dell'euro alla moneta di ciascuno Stato membro partecipante non ha di per sé l'effetto di alterare la denominazione degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione.

Articolo 8

1. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego di un'unità monetaria nazionale o che siano in essa denominati sono compiuti in tale unità monetaria nazionale. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego dell'unità euro o che siano in essa denominati vengono compiuti in unità euro.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano salvo accordo diverso tra le parti.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualsiasi importo denominato in unità euro o nell'unità monetaria nazionale di un dato Stato membro partecipante e pagabile in detto Stato membro mediante accredito sul conto del creditore può essere versato dal debitore indifferentemente in unità euro o nell'unità monetaria nazionale in questione. Detto importo deve essere accreditato sul conto del creditore nell'unità monetaria in cui è denominato il conto medesimo; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, ciascuno Stato membro partecipante può adottare i provvedimenti necessari al fine di:

— ridenominare in unità euro il debito in essere emesso dalla sua pubblica amministrazione, come definito nel sistema europeo di conti integrati, denominato in unità monetaria nazionale ed emesso a norma del diritto nazionale. Qualora uno Stato membro adotti una siffatta misura, gli emittenti possono ridenominare in unità euro il debito denominato nell'unità monetaria nazionale dello Stato membro in questione, salvo ove la ridenominazione sia espressamente esclusa dai termini del contratto; la presente disposizione si applica al debito emesso dall'amministrazione pubblica di uno Stato membro nonché alle obbligazioni e alle altre forme di debito mobiliarizzato negoziabile sui mercati finanziari ed agli strumenti del mercato monetario emessi da altri debitori;

— consentire:

  a) ai mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari [1], nonché delle merci, e

  b) ai sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti

  di cambiare l'unità di conto utilizzata per le loro procedure operative da un'unità monetaria nazionale all'unità euro.

5. Gli Stati membri partecipanti possono adottare disposizioni diverse da quelle del precedente paragrafo 4, che impongano l'impiego di unità euro, solo secondo un calendario stabilito dalla normativa comunitaria.

6. Le norme nazionali degli Stati membri partecipanti che consentono o impongono il netting, la compensazione o l'utilizzo di tecniche aventi effetti simili si applicano alle obbligazioni pecuniarie indipendentemente dal fatto che siano denominate in unità euro o in unità monetarie nazionali; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

Articolo 9

Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali del giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

PARTE IV

BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO

Articolo 10

A decorrere dal 1° gennaio 2002 la BCE e le Banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro. Fatto salvo l'articolo 15, dette banconote denominate in euro sono le uniche banconote aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti.

[1] GU L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18. 7. 1995, pag. 7)

Articolo 11

A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma dell'articolo 105 A, paragrafo 2, seconda frase del trattato. Fatto salvo l'articolo 15, dette monete metalliche sono le uniche monete metalliche aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.

Articolo 12

Gli Stati membri partecipanti assicurano sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Gli articoli 14, 15 e 16 si applicano dopo lo scadere del periodo transitorio.

Articolo 14

I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97.

Articolo 15

1. Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali per sei mesi al massimo dopo la fine del periodo transitorio; tale lasso di tempo può essere abbreviato da una norma nazionale.

2. Per un periodo non superiore a sei mesi dopo la fine del periodo transitorio, ogni Stato membro partecipante può stabilire norme per l'impiego delle banconote e delle monete metalliche denominate nella propria unità monetaria nazionale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e adottare qualsiasi misura necessaria ad agevolare il loro ritiro.

Articolo 16

Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti, i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate.

PARTE VI

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma del trattato e fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1.

Fatto a Bruxelles, addí 3 maggio 1998

Per il Consiglio
Il Presidente
G. BROWN

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 1998, n. **213.**

Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

(DEFINIZIONI)

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) "Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato;

b) "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;

c) "tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;

d) "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonchè l'ecu;

e) "lira": la lira italiana;

f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modifiche e integrazioni;

g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;

h) "Tesoro" : il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

i) "ridenominazione": la modifica dell'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro;

j) "titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal tesoro, nonché i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

k) "banca": l'impresa indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

l) "società finanziaria": la società indicata nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che redige il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

m) "imprese di assicurazione": le imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

n) "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;

o) "moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;

p) "elementi monetari": le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili;

q) "attività, passività e operazioni fuori bilancio": gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonché le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;

r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le società di investimento a capitale variabile;

s) "società di gestione accentrata": società avente le caratteristiche di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

t) "società quotata": società emittente strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani;

u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

(PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE, CALCOLI INTERMEDI E IMPORTI IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI)

Articolo 2
(Parametri di indicizzazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso è inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considererà più comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione.

3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni.

4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal Presidente del Tribunale del luogo ove il contratto è stato concluso.

5. Gli arbitratori, entro 45 giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori è a carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si applica l'articolo 1349 del codice civile.

Articolo 3

(Calcoli intermedi)

1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, **salvo quanto previsto dall'articolo 4. 4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.**

2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare è possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d).

Articolo 4

(Importi in lire contenuti in norme vigenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;

b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;

c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;

d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002:

a) l'articolo 2327 del codice civile è sostituito dal seguente:

"La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro.

Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli.";

b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.

Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.";

c) i commi primo e secondo dell'articolo 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro.";

d) il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.";

e) il comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.";

f) il comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.";

g) il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è sostituito dal seguente:

"1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a cinque milioni di euro";

h) il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è sostituito dal seguente:

"1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;

b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;

c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella."

3. Il comma 2 si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione". A *decorrere dal 1° gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è abrogato.*

5. Nell'ambito delle procedure che saranno stabilite in sede di Unione Europea per l'adozione, ai sensi dell'articolo 109L paragrafo 4 del Trattato, dei tassi di conversione in euro delle monete dei paesi partecipanti, e anche in deroga all'articolo 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312, la Banca d'Italia può rilevare i cambi contro lire delle valute di cui al predetto articolo 2 secondo le modalità operative e i tempi previsti dalle procedure come sopra stabilite.

(Omissis).

TITOLO IV

(L'EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI CONTABILI OBBLIGATORI A RILEVANZA ESTERNA)

Sezione I
(Disposizioni per le imprese in genere)

Articolo 16
(Adozione dell'euro quale moneta di conto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro è obbligatoria.

2. Quando l'euro è utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro.

3. Per le banche, le società finanziarie, le imprese di assicurazione, **le società emittenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58** e le rispettive imprese controllate, così come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facoltà di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio può essere esercitata anche quando l'euro non è utilizzato come moneta di conto.

4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.

5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.

6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire può essere imputato direttamente in una riserva.

7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2002:
a) il quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.";
b) all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 è aggiunto il seguente comma 6:
"6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro.";

c) il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 è sostituito dal seguente:

"7. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate. È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.";

d) all'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate.";

e) il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 è sostituito dal seguente:

"4. Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP può imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria.";

f) all'articolo 65 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP può imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate.";

g) alle società quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle lettere da c) ad f), la Consob può imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.

Articolo 17

(Conversione in euro del capitale sociale)

1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.

3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.

4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.

5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il

terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni possono essere redatti senza l'assistenza del notaio e vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.

6. Le società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. È consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonché l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile.

7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

8. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila euro per le società per azioni e a diecimila euro per le società a responsabilità limitata.

9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle società di gestione del mercato.

10. Alle quote di società a responsabilità limitata e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti.

Articolo 18

(Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.

2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.

3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio possono essere trattate secondo quanto indicato ad uno dei commi 5 e 6.

5. La differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario è ripartita nell'esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua e della prevista evoluzione del capitale dell'elemento considerato. Se l'elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio residua va per intero inclusa nel conto economico relativo al periodo nel quale l'incasso, il pagamento o la cessione avvengono.

6. Le differenze cambio sono ripartite in quote costanti nell'esercizio e nei tre successivi.

7. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico.

8. L'iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente.

9. Al numero 1) della nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

10. Relativamente alle stabili organizzazioni all'estero continua ad applicarsi il secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto stabilito nei commi precedenti per gli elementi monetari indicati nel comma 2.

Articolo 19

(Bilancio consolidato)

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 20

(Operatori economici diversi dalle imprese)

1. Agli operatori economici diversi dalle imprese si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini delle imposte sui redditi, le regole stabilite ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16. L'amministrazione finanziaria, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative di propria competenza.

Sezione II

(Disposizioni speciali per le banche e le società finanziarie)

Articolo 21

(Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle banche e dalle società finanziarie a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.

2. Le attività, le passività e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto.

3. Le differenze cambio rilevate ai sensi del comma 2, primo periodo, sono incluse nel conto economico a norma dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, alle differenze cambio relative alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine può essere riservato il seguente trattamento:
a) le differenze cambio inerenti ai titoli di debito, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva non distribuibile specificamente costituita; se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile. Tali differenze vengono trasferite al conto economico alternativamente: 1) negli esercizi di scadenza o di cessione dei rispettivi titoli; 2) nel primo esercizio e in quelli successivi in misura corrispondente a frazioni computate in ragione della durata residua di ciascun titolo; se il titolo viene ceduto, la differenza cambio rimanente va inclusa per intero nel conto economico dell'esercizio nel quale la cessione avviene; 3) nel primo esercizio e nei tre successivi in quote costanti del saldo di tutte le differenze;
b) le differenze cambio relative alle partecipazioni, alle immobilizzazioni materiali e a quelle immateriali, se positive, sono accreditate direttamente in una riserva, specificamente costituita, non distribuibile se non in misura corrispondente ai valori realizzati per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni, se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti, ivi compresa l'anzidetta riserva non distribuibile.

5. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono iscritte nel conto economico o, limitatamente alle differenze indicate alla lettera b) del comma 4, nell'esercizio in cui si considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di svalutazioni.

6. Nella nota integrativa del bilancio sono separatamente illustrati i criteri di rilevazione e di trattamento adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

Articolo 22

(Organismi di investimento collettivo del risparmio)

1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si applicano le disposizioni contenute:
a) nell'articolo 16, commi da 1 a 6, inclusa la facoltà di cui al comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si applicano anche i commi 7 e 8;

b) nell'articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1° gennaio 1999; nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto di gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6 dell'articolo 21.

Articolo 23

(Bilancio consolidato)

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate.

Sezione III

(Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione)

Articolo 24

(Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle relative differenze cambio)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d'impresa redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.

2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel conto economico.

4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio, ad eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, possono essere trattate secondo quanto indicato da uno dei commi 5 e 6 dell'articolo 18.

5. Si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 18.

6. Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4, l'ammontare complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.

7. Al fine dell'indicazione nella nota integrativa di quanto richiesto dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, si adotta in ogni caso il rispettivo tasso di conversione.

Articolo 25

(Bilancio consolidato)

1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono ricomprese nel patrimonio netto alla voce "Riserva di conversione".

(Omissis).

TITOLO VI

(ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Articolo 47

(Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in euro con le pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni e i soggetti pubblici nei confronti dei quali sia obbligatoria la presentazione di dichiarazioni, attestazioni ed altri documenti, ivi compresi quelli predisposti a fini statistici o impositivi, ovvero per adempimenti connessi a forme di assicurazione e di contribuzione obbligatoria, individuano, nell'ambito delle proprie competenze e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli atti che, nel periodo transitorio, possono essere prodotti con gli importi indicati in euro. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati assicurano al riguardo una piena e tempestiva informazione al pubblico.

2. Le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, possono essere presentate con gli importi indicati in euro, a partire dai periodi d'imposta aventi decorrenza dal 1° gennaio 1999 ovvero chiusi nel corso di tale anno, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione tributaria in relazione ai diversi tipi di imposta.

3. Al fine di assicurare la coordinata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni e i soggetti pubblici portano a conoscenza del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nonché dei Comitati provinciali per l'euro a seconda dei rispettivi ambiti di competenza, le iniziative, gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. All'adeguamento della modulistica, ancorché prevista con atti normativi, si provvede in via amministrativa, nell'ambito delle competenze spettanti ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 48

(Pagamenti e versamenti in euro nei rapporti con le pubbliche amministrazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 , della legge 17 dicembre 1997, n. 433, nel periodo transitorio, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i creditori possono, a richiesta, ottenere i pagamenti in euro ed i debitori possono effettuare in euro i versamenti, qualora le operazioni di pagamento e versamento non avvengano in contanti.

2. Nell'ambito di ogni singola obbligazione pecuniaria la richiesta di utilizzo dell'euro quale mezzo di adempimento da parte della pubblica amministrazione si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti, successivi alla richiesta, inerenti alla medesima obbligazione, e rimane ferma fino all'estinzione di quest'ultima.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le modalità per i pagamenti e i versamenti in euro presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione degli importi in euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento è da effettuarsi in euro, nonché per la rendicontazione delle relative operazioni.

Articolo 49

(Attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 17 dicembre 1997, n. 433, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, per il periodo transitorio, disposizioni intese ad adeguare la disciplina in materia di stipula e di esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni per appalti di lavori, forniture e servizi alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'euro, prevedendo in particolare che i bandi di gara, gli avvisi, le lettere di invito e, comunque, gli altri atti preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto, predisposti dalla pubblica amministrazione nei casi di procedure di gara comunitarie, contengano l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire e in euro, ed assicurando altresì la facoltà del privato contraente di esprimere in lire o in euro la propria offerta.

Articolo 50

(Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, determina con proprio decreto i documenti contabili dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi in ogni caso il bilancio di previsione e il rendiconto generale dello Stato, per i quali, relativamente agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, sono esposti in appositi allegati i dati riassuntivi in euro.

2. Le amministrazioni pubbliche non statali, individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, i documenti contabili, riferiti agli esercizi finanziari dal 1999 al 2001, per i quali sono indicati in appositi allegati gli importi riassuntivi in euro, in conformità con i modelli predisposti ai fini della redazione di conti consolidati in euro della pubblica amministrazione.

TITOLO VII

(CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE)

Articolo 51

(Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

Articolo 52

(Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. Nell'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: "...o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale" sono sostituite dalle seguenti: "...o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo".

Articolo 53

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Omissis).

98A11246

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651315/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA 'AR'
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO L.I.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11